SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 agosto 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 luglio 2006.

Determinazione dei criteri e delle modalità procedimentali per la corretta valutazione dei casi individuali di non applicazione totale o parziale del recupero degli aiuti di Stato, disposto con decisione della Comunità europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002 che ha dichiarato aiuti di Stato illegittimi i vantaggi derivanti dai prestiti concessi ai sensi dell'art. 9-*bis* del decreto-legge n. 318 del 1° luglio 1986, convertito, con modifiche, nella legge n. 488 del 9 agosto 1986, a favore di società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (di seguito denominate società beneficiarie);

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004;

Visto, in particolare, l'art. 27, comma 11, della citata legge 18 aprile 2005, n. 62, che prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione della decisione della Commissione delle Comunità europee n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002 dei singoli casi rientranti nella categoria *de minimis* e dei casi specifici di esenzione;

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea ed in particolare gli articoli 87, 88 e 89 (ex articoli 92, 93 e 94);

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (92/C 213/02) del 20 maggio 1992 che al punto 3.2 introduce la regola sugli aiuti *de minimis*, successivamente modificata con la comunicazione della Commissione europea n. 96/C 68/06 del 6 marzo 1996;

Visto il regolamento CE n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea, a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali;

Visto, in particolare, l'art. 1 del citato regolamento CE n. 994/1998 che demanda al potere regolamentare della Commissione la possibilità di dichiarare compatibili con il mercato comune alcune categorie di aiuti;

Visto il regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 88 (ex art. 93) del trattato CE concernente la procedura per il recupero degli aiuti;

Considerato che alla data di emanazione del presente decreto risultano pendenti i ricorsi promossi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso la decisione della Commissione n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002;

Considerato che l'art. 27, comma 11, stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione delle eccezioni ed esenzioni dall'applicazione delle norme di cui allo stesso comma 11;

Considerato che il presente decreto è stato oggetto di esame favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 27 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In attesa della definizione dei ricorsi di cui in premessa, il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), i criteri e le modalità procedimentali per la corretta valutazione dei casi individuali nei confronti dei quali non trova applicazione, in tutto o in parte, il recupero degli aiuti di Stato disposto con decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002.

Art. 2.

Casi di esenzione

1. Conformemente alla disciplina comunitaria pro-tempore vigente, costituiscono deroghe al divieto previsto dall'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE e non sono pertanto oggetto di recupero, le seguenti categorie di aiuti:

a) gli aiuti rientranti nei regolamenti adottati dalla Commissione secondo le procedure di cui all'art. 8 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998;

b) gli aiuti rientranti nell'ambito di applicabilità della regola *de minimis*, esclusi i settori disciplinati da norme comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato emanate sulla base del trattato CEE o del trattato CECA, vigenti nel periodo di riferimento.

Art. 3.

Criteri di determinazione degli aiuti de minimis

1. Appartengono alla categoria gli aiuti che, in base alla determinazione adottata dalla Commissione in data 20 maggio 1992, non eccedono l'importo complessivo di 50.000 ECU, elevato a 100.000 ECU (ora euro) con la comunicazione n. 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, su un periodo di tre anni decorrente dal primo aiuto *de minimis*.

Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.

2. Per gli aiuti concessi sotto la vigenza della regolamentazione *de minimis* di cui alla determinazione della Commissione europea del 1992 ed alla comunicazione del 1996, il triennio di riferimento per il calcolo del limite massimo ha carattere fisso, esaurito il quale inizia a decorrere un nuovo triennio.

Il calcolo del triennio decorre dalla data del primo aiuto *de minimis* ottenuto dal soggetto. Il momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto è quello della concessione indipendentemente dall'effettiva erogazione.

Per la verifica del limite si sommano tutti gli importi di aiuti *de minimis*, di qualsiasi tipologia, ottenuti dallo stesso soggetto nel triennio.

3. Conformemente alle indicazioni fornite dalla Commissione con comunicazione n. 96/C68/06 del 1996, l'importo massimo di aiuto nel periodo di riferimento è espresso sotto forma di sovvenzione diretta di denaro.

Per gli aiuti erogati in forma diversa, ai fini dell'applicazione del limite previsto dalla regola *de minimis*, gli stessi devono essere convertiti in equivalente sovvenzione, calcolata al lordo dell'imposta eventualmente applicabile sull'aiuto.

Ai fini della determinazione del limite per gli aiuti *de minimis* ottenuti fino al 31 dicembre 1998, si applicano i tassi variabili di conversione del valore nominale in lire nel valore in ECU; per gli aiuti ottenuti dal 1º gennaio 1999 il tasso di conversione in euro è fisso e pari a 1936,27.

Il tasso di conversione lira/ECU da applicare è quello medio annuale relativo all'esercizio precedente a quello di concessione dell'aiuto *de minimis*.

4. Sono esclusi dal cumulo per il computo dell'importo massimo fissato per l'applicazione della regola *de minimis*, gli aiuti autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente.

Art. 4.

Documentazione probatoria

1. Le società beneficiarie degli aiuti che intendono avvalersi dei casi specifici di esenzione di cui all'art. 2 del presente decreto, producono idonea documentazione che dimostri il ricorrere delle condizioni di esenzione richiamate dal citato art. 2. Nell'ipotesi contemplata all'art. 2, lettera *b)*, è altresì prodotta idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le informazioni relative agli aiuti *de minimis* ricevuti con riferimento al periodo di godimento dell'agevolazione dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla decisione della Commissione n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, conformemente alla regolamentazione pro-tempore vigente. La suddetta dichiarazione è prodotta anche nel caso in cui non sia stato fruito alcun aiuto a titolo di *de minimis*.

2. La documentazione di cui al precedente comma è inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI - Ufficio III, entro dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI - Ufficio III, valuta la sussistenza delle condizioni di esenzione richiamate dal citato art. 2 sulla base della documentazione prodotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2006

Il Ministro dell'interno
AMATO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro per le politiche europee
BONINO

06A07851

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 maggio 2006.

Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, pubblicato nel supplemento ordinario n. 130/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 9 agosto 2003, recante attuazione della direttiva, 2001/20/CE, relativa all'applicazione delle Norme di buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica dei medicinali per uso clinico;

Visto l'art. 12-*bis*, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto in particolare il comma 7 dell'art. 6 del citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, che demanda ad un decreto del Ministro delle salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'aggiornamento dei requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali, fermo restando quanto previsto dall'art. 12-*bis*, comma 9, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, relativo al regolamento di

semplificazione delle procedure per le verifiche e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1997, recante il recepimento delle «Linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali»;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 marzo 1998, recante le «Linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei comitati etici»;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 marzo 1998, recante le «Modalità per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche»;

Vista la convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nell'applicazione della biologia e della medicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997;

Considerata la possibilità che i requisiti minimi di cui al presente decreto possono essere di riferimento, per quanto applicabili, per le valutazioni in tema di ricerca biomedica e di assistenza sanitaria di cui al parere adottato dal Comitato nazionale di bioetica del 28 aprile 1997, nonché per le valutazioni in tema di sperimentazioni con dispositivi medici di cui al decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997 e al decreto legislativo n. 507 del 14 dicembre 1992;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Comitato etico

1. Il Comitato etico per le sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *m)* e all'art. 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, è un organismo indipendente che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela. Il comitato può essere istituito nell'ambito di una o più strutture sanitarie pubbliche o ad esse equiparate, o negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, limitatamente alle sperimentazioni nell'area di ricerca in cui hanno ottenuto il riconoscimento, conformemente alla disciplina regionale o delle province autonome in materia.

2. Il comitato etico può altresì essere istituito, conformemente alla normativa regionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale competente per materia.

3. Ove non già attribuiti a specifici organismi, i comitati etici possono svolgere anche una funzione consultiva in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona umana. Il comitato etico, inoltre, può proporre iniziative di formazione di operatori sanitari relativamente a temi in materia di bioetica.

Art. 2.

Istituzione e composizione

1. I comitati etici di cui all'art. 1, commi 1 e 2, sono istituiti, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al presente decreto, dall'organo di amministrazione delle strutture di cui all'art. 1, commi 1 e 2, nel cui ambito di competenza vengono eseguite sperimentazioni cliniche dei medicinali.

2. Le strutture sanitarie che sono prive di comitati etici in possesso dei requisiti minimi di cui al presente decreto, possono eseguire sperimentazioni a seguito dell'approvazione di altro comitato etico indipendente di riferimento, individuato dalla regione competente per territorio, purché in conformità a quanto previsto dal presente decreto.

3. I componenti del comitato etico sono nominati dall'organo di amministrazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1.

4. La composizione dei comitati etici deve garantire le qualifiche e l'esperienza necessarie a valutare gli aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi proposti. I componenti dei comitati etici debbono avere una documentata conoscenza e/o esperienza nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali e nelle altre materie di competenza del comitato etico. A tal fine i comitati etici devono comprendere:

a) due clinici;

b) un medico di medicina generale territoriale e/o un pediatra di libera scelta;

c) un biostatistico;

d) un farmacologo;

e) un farmacista (*ex officio*) del servizio farmaceutico della istituzione di ricovero o territoriale, sede della sperimentazione clinica dei medicinali; nei casi di cui all'art. 1, comma 2, un farmacista del servizio sanitario regionale;

f) il direttore sanitario (*ex officio*) e, ove applicabile, come nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, del direttore scientifico (*ex officio*) della istituzione sede della sperimentazione; nei casi di cui all'art. 1, comma 2, un dirigente appartenente all'assessorato alla sanità regionale o delle province autonome;

g) un esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale;

h) un esperto di bioetica;

i) un rappresentante del settore infermieristico;

l) un rappresentante del volontariato per l'assistenza e/o associazionismo di tutela dei pazienti.

5. Nei comitati etici istituiti, almeno la metà dei componenti totali deve essere non dipendente dalla istituzione che si avvale del comitato etico; nei casi di comitato etico di cui all'art. 1, comma 1, costituti nell'ambito di più strutture sanitarie pubbliche o ad esse

equiparate o a IRCCS, tale percentuale non può essere comunque inferiore ad almeno un terzo dei componenti. Ai fini del presente decreto, per personale non dipendente dalla struttura si intende il personale che non abbia rapporti di lavoro a tempo pieno, parziale o di consulenza con la struttura in cui opera il comitato etico. Il presidente, è, di norma, esterno alle strutture per le quali opera il comitato etico e viene nominato secondo le procedure e con le modalità previste dal regolamento del comitato stesso.

6. Il comitato etico può convocare, per consulenza, esperti esterni al comitato stesso con esperienza in specifiche aree, che comunque debbono essere coinvolti in casi di valutazioni inerenti aree non coperte dai componenti del comitato etico.

7. Lo sperimentatore, o altro personale partecipante alla sperimentazione, può fornire, ove richiesto dal comitato, informazioni su ogni aspetto dello studio. Lo sperimentatore, o altro personale partecipante alla sperimentazione, non deve partecipare alle decisioni, al parere e al voto del comitato etico.

8. I componenti del comitato etico restano in carica tre anni. Il mandato non può essere rinnovato consecutivamente più di una volta, eccezion fatta per i componenti *ex officio*, che comunque non potranno ricoprire la carica di presidente per più di due mandati consecutivi.

9. Le delibere di istituzione e costituzione del comitato etico debbono essere inserite nell'Osservatorio sulle sperimentazioni cliniche dei medicinali entro 20 giorni dall'adozione delle medesime con le modalità indicate dall'osservatorio.

Art. 3.

Indipendenza dei comitati etici

1. Il comitato etico deve essere istituito, organizzato e funzionante in modo tale da garantire l'indipendenza dello stesso.

2. L'indipendenza del comitato etico deve essere garantita almeno:

a) dalla mancanza di subordinazione gerarchica del comitato etico nei confronti della struttura ove esso opera;

b) dalla presenza di personale non dipendente dalla struttura ove opera il comitato etico;

c) dalla estraneità e dalla mancanza di conflitti di interesse dei votanti rispetto alla sperimentazione proposta; i componenti del comitato etico devono firmare annualmente una dichiarazione che li obbliga a non pronunciarsi per quelle sperimentazioni per le quali possa sussistere un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto tra cui il coinvolgimento nella progettazione, nella conduzione o nella direzione della sperimentazione; rapporti di dipendenza con lo sperimentatore; rapporti di consulenza con l'azienda che produce il farmaco;

d) dalla mancanza di cointeressenze di tipo economico tra i membri del comitato e le aziende del settore farmaceutico; pertanto, nella nomina dei membri del comitato etico, gli amministratori si astengono dal designare dipendenti di aziende farmaceutiche o persone cointeressate alle attività economiche delle aziende farmnaceutiche.

3) dalle ulteriori norme di garanzia e incompatibilità che il Comitato etico ritiene di dover adottare e che vanno inserite nel regolamento del comitato stesso.

Art. 4.

Organizzazione

1. Il comitato etico deve adottare un regolamento che dettagli compiti, modalità di funzionamento, regole di comportamento conformemente alle normative vigenti indicate in premessa, che preveda tutti gli aspetti del funzionamento proprio e dell'Ufficio di segreteria tecnico-scientifica, secondo quanto previsto dalle norme di buona pratica clinica di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997 citato in premessa e successivi aggiornamenti.

2. Il comitato etico deve dotarsi di un ufficio di segreteria tecnico-scientifica qualificata; detta segreteria deve essere in possesso delle necessarie infrastrutture per assicurare il collegamento all'osservatorio, per l'inserimento nelle banche dati nazionale ed europea dei dati di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 211 del 2003 e l'attività di supporto tecnico per la valutazione delle reazioni avverse serie e inattese di cui all'art. 17, nonché degli eventi avversi di cui al comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 211 del 2003.

3. Il comitato etico elegge al proprio interno un presidente ed un altro membro che lo sostituisca. I membri del comitati etici non possono delegare altri in proprio luogo.

4. Il comitato etico rende pubblicamente disponibili le modalità di valutazione e di adozione dei pareri, tra cui il *quorum* necessario per la loro espressione, che comunque deve essere di almeno la metà più uno dei componenti; le decisioni sono assunte dalla maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

5. Il comitato etico rende pubblicamente disponibili la propria composizione, il proprio regolamento, i tempi che prevede per la valutazione delle sperimentazioni proposte, fermi restando i tempi massimi previsti dal decreto legislativo n. 211 del 2003, gli oneri previsti a carico dei promotori della sperimentazione per la valutazione della stessa e gli esiti delle riunioni, fermo restando il rispetto delle norme vigenti di confidenzialità.

6. La documentazione relativa all'attività del comitato etico, compresa quella ricevuta dai promotori della sperimentazione, va archiviata a cura dell'ufficio di segreteria tecnico-scientifica e resa disponibile per il periodo previsto dalle specifiche linee guida in materia, di cui al comma 6 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 211 del 2003, anche ai fini delle attività di vigilanza del Ministero della salute, di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 211 del 2003.

7. Per quanto non disposto dal presente decreto, il comitato etico è organizzato secondo le previsioni delle norme di buona pratica clinica, di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997.

Art. 5.

Funzionamento del comitato etico

1. Il comitato etico svolge i compiti ed opera conformemente e secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 211 del 2003 e dalle norme di buona pratica clinica di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997.

2. La valutazione etica, scientifica e metodologica degli studi clinici da parte del comitato etico ha come riferimento quanto previsto dal decreto legislativo n. 211 del 2003, dalla dichiarazione di Helsinki nella sua versione più aggiornata, dalla convenzione di Oviedo, dalle richiamate norme di buona pratica clinica e dalle linee guida aggiornate dell'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali in tema di valutazione dell'efficacia delle sperimentazioni cliniche. In tale ambito i diritti, la sicurezza e il benessere dei singoli soggetti coinvolti nello studio costituiscono le considerazioni più importanti e devono prevalere sugli interessi della scienza e della società.

3. Il comitato etico, nell'esprimere le proprie valutazioni, tiene conto:

a) che in linea di principio i pazienti del gruppo di controllo non possono essere trattati con placebo, se sono disponibili trattamenti efficaci noti, oppure se l'uso del placebo comporta sofferenza, prolungamento di malattia o rischio;

b) che l'acquisizione del consenso informato non è una garanzia sufficiente né di scientificità, né di eticità del protocollo di studio e, pertanto, non esime il comitato dalla necessità di una valutazione globale del rapporto rischio/beneficio del trattamento sperimentale;

c) che nel protocollo della sperimentazione deve essere garantito il diritto alla diffusione e pubblicazione dei risultati da parte degli sperimentatori che hanno condotto lo studio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e di tutela brevettale, e che non devono sussistere vincoli di diffusione e pubblicazione dei risultati da parte dello sponsor.

4. I componenti del comitato etico sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 6.

Aspetti economici

1. Il comitato etico verifica che siano coperte da parte del promotore della sperimentazione tutte le spese aggiuntive per le sperimentazioni, le attrezzature ed altro materiale inventariabile necessari per la ricerca e non in possesso della struttura, tutto il materiale di consumo e i medicinali da impiegare nella sperimentazione, compreso il medicinale di confronto o l'eventuale placebo.

2. Con delibera dell'organo amministrativo della struttura ove opera il comitato etico può essere stabilito il gettone di presenza per i membri dei comitati etici e viene stabilita la tariffa a carico del promotore per l'assolvimento dei compiti demandati al comitato stesso, secondo le direttive e gli indirizzi regionali.

3. Le tariffe di cui al comma 2 vengono determinate in misura tale da garantire la completa copertura delle spese connesse ai compensi eventualmente stabiliti per i membri dei comitati etici e al funzionamento degli stessi, nonché gli oneri relativi agli uffici di segreteria di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 7.

Parere unico

1. Il comitato etico deputato ad esprimere il parere unico, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 211 del 2003, dovrà rilasciare uno dei seguenti pareri con relativa motivazione, da comunicare come previsto dall'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 211 del 2003:

a) parere favorevole;

b) parere non favorevole.

2. Nel caso di parere non favorevole, il promotore della sperimentazione non potrà presentare la domanda di parere unico ad altro comitato etico, né ulteriore nuova domanda di parere unico relativa alla stessa sperimentazione, anche se modificata in una o più parti, se non nei casi di cui ai commi 3 e 5.

3. Qualora il promotore della sperimentazione ritenga di modificare gli elementi della sperimentazione, recependo le motivazioni che hanno determinato il parere non favorevole di cui al comma 1, o qualora intenda presentare una nuova domanda relativa alla stessa sperimentazione, modificata in una o più parti, potrà presentare la nuova domanda solo al medesimo comitato che ha espresso il richiamato parere unico non favorevole, corredata del medesimo parere. La nuova domanda seguirà le modalità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 211 del 2003.

4. Nel caso in cui il parere non favorevole sia stato espresso perché il comitato etico ha ravvisato che il prodotto farmaceutico non è mai stato utilizzato nell'uomo o è stato utilizzato nell'uomo, ma in modo inadeguato o insufficiente, secondo propria motivata determinazione, tale da essere ritenuto equivalente a prodotto farmaceutico di nuova istituzione ai sensi del comma 1, lettera *b*, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, il promotore della sperimentazione può chiedere gli accertamenti all'Istituto superiore di sanità di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439.

5. Nei casi di cui al comma 4, il promotore della sperimentazione, una volta ottenuta l'autorizzazione da parte della commissione presso l'Istituto superiore di sanità, potrà presentare una domanda di sperimentazione solamente allo stesso comitato etico che aveva espresso il parere unico non favorevole per carenza di detti accertamenti.

Art. 8.

Successiva attivazione dei centri sperimentali

1. Nei casi in cui il promotore della sperimentazione ritenga di avviare la sperimentazione in nuovi centri dopo che la medesima ha già ricevuto il parere unico favorevole, l'accettazione o il rifiuto di tale parere da parte dei suddetti centri deve essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della domanda nella forma prescritta e corredata del suddetto parere.

2. La facoltà di attivazione di nuovi centri sperimentali, di cui al comma 1, deve essere considerata una eccezione ed adeguatamente motivata.

Art. 9.

Sospensione della sperimentazione

1. Qualora il comitato etico abbia ragioni obiettive di ritenere che siano venute a mancare le condizioni della domanda di autorizzazione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 211 del 2003 o qualora sia in possesso di informazioni che possano sollevare dubbi sul piano scientifico o sulla sicurezza della sperimentazione clinica, ne informa l'autorità competente di cui al decreto legislativo n. 211 del 2003, art. 2, comma 1, lettera *t)*, ai fini della eventuale sospensione o divieto della sperimentazione, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 211 del 2003. Contestualmente il comitato etico chiede, a nome e per conto dell'autorità competente locale, le valutazioni del promotore della sperimentazione o dello sperimentatore e degli altri centri partecipanti allo studio, fatto salvo l'intervento tempestivo in caso di pericolo immediato.

Art. 10.

Comunicazione dell'istituzione dei comitati

1. Le regioni, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini dei 180 giorni di cui al successivo art. 13, trasmettono all'Agenzia italiana per il farmaco - AIFA l'elenco e la composizione dei comitati etici costituiti ai sensi del presente decreto, ai fini della ricostituzione della lista dei comitati etici, curata dall'osservatorio.

Art. 11.

Requisiti di riferimento

1. I requisiti minimi di cui al presente decreto sono di riferimento, per quanto applicabili, per le valutazioni in tema di ricerca biomedica e di assistenza sanitaria, nonché per le valutazioni in tema di sperimentazioni con dispositivi medici di cui al decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997 e al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507.

Art. 12.

Abrogazioni

1. Decorsi i termini dei 180 giorni di cui al successivo art. 13, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1997 - «Recepimento linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali», citato in premessa;

b) il decreto ministeriale 18 marzo 1998 - «Linee guida di riferimento per l'istituzione ed il funzionamento dei comitati etici», citato in premessa;

c) il decreto ministeriale 18 marzo 1998 - «Modalità per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche» citato in premessa, limitatamente:

1) agli articoli: 1, 2, commi da 1 a 6, 3, 4, 5, 9, 10 comma 1 lettera *b)*;

2) agli allegati 1 e 2;

d) l'art. 1, comma 1, lettere *b)* e *c)* del decreto ministeriale 13 maggio 1999 - Integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1998 recante «Modalità per l'esecuzione degli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche» e al decreto ministeriale 19 marzo 1998, recante «Riconoscimento delle idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le regioni adottano le disposizioni per l'attuazione del presente decreto entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 14.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 12 maggio 2006

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro dell'economia e delle finanze (ad interim)
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 236

06A07882

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 agosto 2006.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti docg e doc e negli elenchi delle vigne igt e norme aggiuntive;

Vista la richiesta del consorzio Garda Classico fatta propria e presentata dalla regione Lombardia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» relativamente agli articoli 2, 4, 5, e 6;

Vista la documentazione presentata dal consorzio Garda Classico a sostegno dei motivi della modifica richiesta e, ritenuta la stessa congrua ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla richiesta del consorzio suddetto e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», relativamente agli articoli 2, 4, 5 e 6, espresso nella riunione del 18 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 15 giugno 2006;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare di cui trattasi;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere, per facilità di lettura e per dare certezze agli interessati, alla pubblicazione dell'intero disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», comprensivo delle modifiche degli articoli 2, 4, 5, e 6, in conformità al parere espresso dal suddetto comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli articoli 2, 4, 5 e 6 del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» approvato con decreto ministeriale del 18 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 6 dicembre 1995, sono modificati come da testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006.

Art. 2.

1. I produttori e gli aventi diritto che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2006, i vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» provenienti da vigneti non ancora iscritti all'elenco delle vigne, attualmente operante presso i competenti organi territoriali ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Benaco Bresciano» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, conformemente a quanto stabilito dal decreto ministeriale del 27 marzo 2001.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2006, potranno essere iscritti a titolo provvisorio nell'elenco sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Lombardia, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui gli enti suddetti non abbiano potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali vigenti, in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2006

Il direttore generale: LA TORRE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «BENACO BRESCIANO»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante e passito;

rossi, anche nella tipologia novello.

I vini bianchi ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni: Chardonnay, Pinot Bianco, Riesling Renano, Riesling Italico, Trebbiano di Soave, Trebbiano Toscano, Pinot Grigio, Incrocio Manzoni.

I vini rossi ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni: Groppello, Marzemino, Barbera, Sangiovese, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Nebbiolo, Pinot Nero, Rebo .

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini e dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.

L'indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Riesling, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Trebbiano, Incrocio Manzoni è riservata ai vini bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.

L'indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Marzemino, Barbera, Merlot, Cabernet, Pinot Nero, Sangiovese, Rebo è riservata ai vini rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Sirmione, Desenzano del Garda, Lonato, Pozzolengo, Calvagese della Riviera, Bedizzole, Prevalle, Muscoline, Padenghe del Garda, Soiano del Lago, Moniga del Garda, Polpenazze del Garda, Manerba del Garda, Puegnago del Garda, San Felice del Benaco, Salò, Roè Volciano, Gardone Riviera, Gavardo, Toscolano Maderno, Gargnano, Tignale, Tremosine, Limone sul Garda, in provincia di Brescia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto di coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 13,5.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,5% vol per i bianchi;

10% vol per i rossi;

10,5% vol con la specificazione del vitigno, ad eccezione dei vitigno Barbera, per il quale il valore massimo è del 10% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino e al 55% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Benaco Bresciano» Bianco 10% vol;

«Benaco Bresciano» Novello 11% vol;

«Benaco Bresciano» Pinot Grigio 11% vol;

«Benaco Bresciano» Marzemino 11% vol;

«Benaco Bresciano» Barbera 10,5% vol;

«Benaco Bresciano» Chardonnay 10,5% vol;

«Benaco Bresciano» Incrocio Manzoni 11%;

«Benaco Bresciano» Passito secondo la normativa vigente;

«Benaco Bresciano» Sangiovese 11% vol;

«Benaco Bresciano» Rebo 11% vol;

«Benaco Bresciano» Rosso 10,5% vol;

«Benaco Bresciano» Pinot Bianco 11% vol;

«Benaco Bresciano» Pinot Nero 11% vol;

«Benaco Bresciano» Riesling 11% vol;

«Benaco Bresciano» Trebbiano 10,5% vol;

«Benaco Bresciano» Cabernet 11% vol;

«Benaco Bresciano» Merlot 11% vol.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» può essere utilizzata come ricaduta per vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione d'origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

06A07885

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 luglio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Qerimi Ademilda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Qerimi Ademilda, cittadina albanese, in possesso del diploma di scuola media statale superiore conseguito presso l'istituto «Kemaz» del distretto di Tirana (Albania), per l'assunzione della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 19 giugno 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata, unitamente all'esperienza maturata in Italia in imprese del settore, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra. Qerimi Ademilda, (cognome da nubile Musollari) nata il giorno 11 novembre 1971 a Tirana (Albania), cittadina albanese, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia, di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2006

Il direttore generale: SPIGARELLI

06A07855

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 10 agosto 2006.

Diposizioni in materia di relazione semestrale. Modifiche al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G. Moduli di vigilanza da allegare al bilancio consolidato. Modifiche al provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G. (Provvedimento n. 2460).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private, e, in particolare l'art. 354, commi 3 e 4, del medesimo decreto;

Visto il provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G in materia di moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione;

Visto il provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G, in materia di relazione semestrale delle imprese di assicurazione e riassicurazione;

Visto il provvedimento ISVAP 22 dicembre 2005, n. 2404, riguardante le disposizioni in materia di forme tecniche del bilancio consolidato redatto in base ai principi contabili internazionali;

Premesso che il contenuto del presente provvedimento è stato oggetto di pubblica consultazione dal 28 giugno 2006 al 28 luglio 2006 e, per la parte relativa alle modifiche ai moduli di vigilanza da allegare al bilancio consolidato (modulo 4), dal 22 dicembre 2005 al 31 gennaio 2006;

Ritenuto che la presentazione di un'informativa completa, fondata sull'informativa di bilancio annuale consenta, nel rispetto del disposto dei principi contabili internazionali emanati dallo IASB (International Accounting Standard Board) ed omologati in sede comunitaria secondo la procedura di cui all'art. 6 del citato regolamento n. 1606/2002 (di seguito IAS/IFRS) ed in particolare dello IAS 34, di salvaguardare la continuità e la comparabilità con i dati del bilancio annuale, di garantire l'omogeneità dei dati presentati dalle diverse imprese e di soddisfare le esigenze di vigilanza;

Considerata la necessità di modificare ed integrare la disciplina della relazione semestrale prevista dal provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G, e dalla circolare ISVAP 19 luglio 1999, n. 380/D, nonché i moduli di vigilanza da allegare al bilancio consolidato di cui al provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G

1. Al comma 1, lettera *a)* dell'art. 1 sono aggiunte le parole: «redatta in conformità al decreto legislativo n. 173/1997».

2. Al comma 1, lettera *b)* dell'art. 1 sono aggiunte le parole: «redatta in conformità ai principi contabili internazionali (di seguito IAS/IFRS) emanati dallo IASB (International Accounting Standard Board) ed omologati in sede comunitaria secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;».

3. Al comma 1 dell'art. 1 è aggiunta la seguente lettera:

«*f)* Relazione semestrale "IAS/IFRS" indica la relazione sull'andamento della gestione dell'impresa relativa al primo semestre dell'esercizio redatta in conformità agli IAS/IFRS.».

4. Al comma 1 dell'art. 3, dopo le parole «presente provvedimento» sono aggiunte le parole: «e che non redigono il bilancio di esercizio in conformità agli IAS/IFRS».

5. Dopo l'art. 5 è inserito il seguente articolo:

«Art. 5-*bis (Relazione semestrale IAS/IFRS)*. — *1.* Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente provvedimento e che redigono il bilancio di esercizio in conformità agli IAS/IFRS redigono, a fini di vigilanza, la relazione semestrale IAS/IFRS in conformità ai prospetti (stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e rendiconto finanziario) annessi al presente provvedimento. La relazione semestrale IAS/IFRS comprende note redatte secondo un'informativa completa ai sensi dello IAS 34, nell'ambito delle quali le imprese includono i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:

"stato patrimoniale per gestione";

"conto economico per gestione";

"dettaglio delle partecipazioni";

"dettaglio degli attivi materiali e immateriali";

"dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori";

"dettaglio delle attività finanziarie";

"dettaglio delle attività e passività relative a contratti allorché il rischio dell'investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione";

"dettaglio delle riserve tecniche";

"dettaglio delle passività finanziarie";

"dettaglio delle voci tecniche assicurative";

"proventi e oneri finanziari e da investimenti";

"dettaglio delle spese di gestione".

2. Per la compilazione dei prospetti della relazione semestrale IAS/IFRS, le imprese applicano, in quanto compatibili, le istruzioni allegate al provvedimento ISVAP 22 dicembre 2005, n. 2404.

3. La relazione semestrale IAS/IFRS comprende in ogni caso le informazioni generali sull'attività assicurativa di cui al punto *A*, lettere da *b)* ad *f)* dell'allegato III nonché quelle di cui al punto *E* del citato allegato.».

6. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti:

«*2.* La relazione semestrale consolidata si compone dei prospetti (stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e rendiconto finanziario) annessi al presente provvedimento e delle note redatte secondo un'informativa completa ai sensi dello IAS 34, nell'ambito delle quali le imprese includono i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:

"stato patrimoniale per settore di attività";

"conto economico per settore di attività";

"area di consolidamento";

"dettaglio delle partecipazioni non consolidate";

"dettaglio degli attivi materiali e immateriali";

"dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori";

"dettaglio delle attività finanziarie";

"dettaglio delle attività e passività relative a contratti emessi da compagnie di assicurazione allorché il rischio dell'investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione";

"dettaglio delle riserve tecniche";

"dettaglio delle passività finanziarie";

"dettaglio delle voci tecniche assicurative";

"proventi e oneri finanziari e da investimenti";

"dettaglio delle spese della gestione assicurativa".

3. Per la compilazione dei prospetti della relazione semestrale consolidata, le imprese applicano, in quanto compatibili, le istruzioni allegate al provvedimento ISVAP 22 dicembre 2005, n. 2404.

4. Alla relazione semestrale consolidata si applica l'art. 4 del provvedimento ISVAP 22 dicembre 2005, n. 2404».

7. Al comma 3 dell'art. 7, dopo le parole «Qualora, in casi eccezionali,» sono inserite le parole: «nella redazione della relazione semestrale».

8. Il comma 4 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«*4.* Le imprese conservano le evidenze gestionali interne relative agli importi della relazione semestrale, della relazione semestrale IAS/IFRS e della relazione semestrale consolidata non direttamente rilevabili dalla contabilità».

9. Al comma 1 dell'art. 8, la frase «la relazione semestrale e la relazione semestrale consolidata sono sottoposte all'esame della società di revisione [...] è sostituita dalla frase: «la relazione semestrale, la relazione semestrale IAS/IFRS e la relazione semestrale consolidata sono sottoposte all'esame della società di revisione».

10. Il comma 2 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«*2.* La relazione della società di revisione è allegata alla relazione semestrale, alla relazione semestrale IAS/IFRS e alla relazione semestrale consolidata.».

11. All'art. 9, la prima frase è sostituita dalla frase: «La relazione semestrale e la relazione semestrale IAS/IFRS sono corredate delle eventuali osservazioni del collegio sindacale.».

12. All'art. 10, è aggiunto il comma 2-*bis*:

«*2-bis.* Per le imprese che redigono la relazione semestrale IAS/IFRS, l'attuario incaricato esprime i giudizi di cui ai commi 1 e 2 con riferimento alle riserve tecniche determinate, per l'insieme dei contratti emessi dall'impresa di assicurazione, in base ai principi nazionali senza i cambiamenti consentiti dai paragrafi 21-30 dell'IFRS 4. L'attuario incaricato esprime altresì il proprio giudizio sui metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruità delle passività assicurative di cui ai paragrafi 15-19 dell'IFRS 4 ed illustra gli effetti dei cambiamenti dei principi contabili applicati che hanno concorso alla determinazione delle riserve tecniche iscritte nella relazione semestrale IAS/IFRS.».

13. Al comma 1 dell'art. 11, le parole «La relazione semestrale e la relazione semestrale consolidata» sono sostituite dalle parole: «1. La relazione semestrale, la relazione semestrale IAS/IFRS e la relazione semestrale consolidata,».

14. Al comma 1 dell'art. 13 sono abrogate le parole «e alla relazione semestrale consolidata».

15. Il comma 3 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

«3. La relazione semestrale è redatta in migliaia di euro».

16. Al comma 4 dell'art. 13, le parole «La relazione semestrale e la relazione semestrale consolidata» sono sostituite dalle parole: «la relazione semestrale, la relazione semestrale IAS/IFRS e la relazione semestrale consolidata».

Art. 2.

Modifiche al provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G

1. Ai moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato di cui al provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G, come sostituiti dal provvedimento ISVAP 8 maggio 2006, n. 2430, sono aggiunti il modulo di vigilanza 4 «Informativa sui premi» e la «Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti emessi da imprese di assicurazione» allegati al presente provvedimento.

2. I moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato di cui al provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G, sono presentati al consiglio di amministrazione che approva il bilancio consolidato cui essi si riferiscono.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni relative alla relazione semestrale IAS/IFRS e alla relazione semestrale consolidata si applicano a partire dal primo semestre dell'esercizio 2006.

2. Le disposizioni relative al modulo di vigilanza 4 «Informativa sui premi» e alla «Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti emessi da imprese di assicurazione» si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2005.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, per la relazione semestrale consolidata 2006 e per la relazione semestrale IAS/IFRS 2006, le imprese possono omettere di compilare le colonne relative al primo semestre 2005. In tal caso le imprese adotteranno modalità alternative di confronto chiare ed adeguate tra i dati del primo semestre 2006 e quelli del primo semestre 2005, fornendo il dettaglio quantitativo delle differenze ed illustrando sotto il profilo qualitativo le ragioni che rendono non significativo il confronto analitico delle voci delle semestrali 2006 con quelle del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

2. In sede di prima applicazione le imprese trasmettono all'ISVAP il modulo di vigilanza 4 «Informativa sui premi» e la «Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti emessi da imprese di assicurazione» entro il 31 ottobre 2006.

3. Al fine di salvaguardare l'efficacia degli istituti prudenziali attualmente in vigore, resta ferma la facoltà dell'ISVAP di richiedere dati ed informazioni aggiuntive alle imprese che redigono la relazione semestrale IAS/IFRS.

Art. 5.

Abrogazioni

1. Gli allegati IV, V e VI al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G, sono abrogati.

2. I prospetti *A* e *B* allegati alla circolare ISVAP 19 luglio 1999, n. 380, sono abrogati.

Art. 6.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dell'ISVAP.

Roma, 10 agosto 2006

Il presidente: GIANNINI

ALLEGATI

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ

		Totale 30-06-(n)	Totale 31-12-(n-1)
1	**ATTIVITÀ IMMATERIALI**		
1.1	Avviamento		
1.2	Altre attività immateriali		
2	**ATTIVITÀ MATERIALI**		
2.1	Immobili		
2.2	Altre attività materiali		
3	**RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI**		
4	**INVESTIMENTI**		
4.1	Investimenti immobiliari		
4.2	Partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture*		
4.3	Investimenti posseduti sino alla scadenza		
4.4	Finanziamenti e crediti		
4.5	Attività finanziarie disponibili per la vendita		
4.6	Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico		
5	**CREDITI DIVERSI**		
5.1	Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta		
5.2	Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione		
5.3	Altri crediti		
6	**ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO**		
6.1	Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita		
6.2	Costi di acquisizione differiti		
6.3	Attività fiscali differite		
6.4	Attività fiscali correnti		
6.5	Altre attività		
7	**DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI**		
	TOTALE ATTIVITÀ		

STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

		Totale 30-06-(n)	Totale 31-12-(n-1)
1	**PATRIMONIO NETTO**		
1.1	Capitale		
1.2	Altri strumenti patrimoniali		
1.3	Riserve di capitale		
1.4	Riserve di utili e altre riserve patrimoniali		
1.5	(Azioni proprie)		
1.6	Riserva per differenze di cambio nette		
1.7	Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita		
1.8	Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio		
1.9	Utile (perdita) dell'esercizio		
2	**ACCANTONAMENTI**		
3	**RISERVE TECNICHE**		
4	**PASSIVITÀ FINANZIARIE**		
4.1	Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico		
4.2	Altre passività finanziarie		
5	**DEBITI**		
5.1	Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta		
5.2	Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione		
5.3	Altri debiti		
6	**ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO**		
6.1	Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita		
6.2	Passività fiscali differite		
6.3	Passività fiscali correnti		
6.4	Altre passività		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ		

CONTO ECONOMICO

		Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)
1.1	Premi netti		
1.1.1	*Premi lordi di competenza*		
1.1.2	*Premi ceduti in riassicurazione di competenza*		
1.2	Commissioni attive		
1.3	Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico		
1.4	Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture		
1.5	Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari		
1.5.1	*Interessi attivi*		
1.5.2	*Altri proventi*		
1.5.3	*Utili realizzati*		
1.5.4	*Utili da valutazione*		
1.6	Altri ricavi		
1	**TOTALE RICAVI E PROVENTI**		
2.1	Oneri netti relativi ai sinistri		
2.1.1	*Importi pagati e variazione delle riserve tecniche*		
2.1.2	*Quote a carico dei riassicuratori*		
2.2	Commissioni passive		
2.3	Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e*joint venture*		
2.4	Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari		
2.4.1	*Interessi passivi*		
2.4.2	*Altri oneri*		
2.4.3	*Perdite realizzate*		
2.4.4	*Perdite da valutazione*		
2.5	Spese di gestione		
2.5.1	*Provvigioni e altre spese di acquisizione*		
2.5.2	*Spese di gestione degli investimenti*		
2.5.3	*Altre spese di amministrazione*		
2.6	Altri costi		
2	**TOTALE COSTI E ONERI**		
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE		
3	Imposte		
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE		
4	**UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE**		
	UTILE (PERDITA)		

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO

		Esistenza al 31-12-(n-2)	Modifica dei saldi di chiusura	Imputazioni	Trasferimenti a Conto Economico	Altri trasferimenti	Esistenza al 30-06-(n-1)
Capitale							
Altri strumenti patrimoniali							
Riserve di capitale							
Riserve di utili e altre riserve patrimoniali							
(Azioni proprie)							
Riserva per differenze di cambio nette							
Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita							
Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio	Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario						
	Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera						
	Riserva derivante da variazioni nel patrimonio netto delle partecipate						
	Riserva di rivalutazione di attività immateriali						
	Riserva di rivalutazione di attività materiali						
	Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita						
	Altre riserve						
Utile (perdita) dell'esercizio							
Totale							

		Esistenza al 31-12-(n-1)	Modifica dei saldi di chiusura	Imputazioni	Trasferimenti a Conto Economico	Altri trasferimenti	Esistenza al 30-06-(n)
Capitale							
Altri strumenti patrimoniali							
Riserve di capitale							
Riserve di utili e altre riserve patrimoniali							
(Azioni proprie)							
Riserva per differenze di cambio nette							
Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita							
Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio	Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario						
	Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera						
	Riserva derivante da variazioni nel patrimonio netto delle partecipate						
	Riserva di rivalutazione di attività immateriali						
	Riserva di rivalutazione di attività materiali						
	Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita						
	Altre riserve						
Utile (perdita) dell'esercizio							
Totale							

RENDICONTO FINANZIARIO (metodo diretto)

	30-06-(n)	30-06-(n-1)
Liquidità netta generata/assorbita da:		
Premi netti incassati		
Sinistri e somme netti pagati		
Commissioni nette incassate		
Interessi attivi incassati		
Interessi passivi pagati		
Proventi e oneri finanziari e da investimenti incassati		
Provvigioni di acquisizione e di incasso e altre spese di acquisizione pagate		
Altre spese di gestione pagate		
Altri elementi		
Imposte pagate		
Liquidità netta generata/assorbita da elementi monetari attinenti all'attività di investimento e finanziari		
Passività da contratti finanziari		
Altri strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico		
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA		

Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti immobiliari		
Liquidità netta generata/assorbita dalle partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture*		
Liquidità netta generata/assorbita dai finanziamenti e dai crediti		
Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti posseduti sino alla scadenza		
Liquidità netta generata/assorbita dalle attività finanziarie disponibili per la vendita		
Liquidità netta generata/assorbita dalle attività materiali e immateriali		
Altri flussi di liquidità netta generata/assorbita dall'attività di investimento		
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		

Liquidità netta generata/assorbita dagli strumenti di capitale		
Liquidità netta generata/assorbita dalle azioni proprie		
Distribuzione dei dividendi		
Liquidità netta generata/assorbita dalle passività subordinatee dagli strumenti finanziari partecipativi		
Liquidità netta generata/assorbita da passività finanziarie diverse		
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		

Effetto delle differenze di cambio sulle disponibilità liquide e mezzi equivalent		

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI		
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		

RENDICONTO FINANZIARIO (metodo indiretto)

	30-06-(n)	30-06-(n-1)
Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte		
Variazione di elementi non monetari		
Variazione della riserva premi danni		
Variazione della riserva sinistri e delle altre riserve tecniche danni		
Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche vita		
Variazione dei costi di acquisizione differiti		
Variazione degli accantonamenti		
Proventi e oneri non monetari derivanti da strumenti finanziari, investimenti immobiliari e partecipazioni		
Altre Variazioni		
Variazione crediti e debiti generati dall'attività operativa		
Variazione dei crediti e debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione		
Variazione di altri crediti e debiti		
Imposte pagate		
Liquidità netta generata/assorbita da elementi monetari attinenti all'attività di investimento e finanziaria		
Passività da contratti finanziari		
Altri strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico		
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA		

Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti immobiliari		
Liquidità netta generata/assorbita dalle partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture*		
Liquidità netta generata/assorbita dai finanziamenti e dai crediti		
Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti posseduti sino alla scadenza		
Liquidità netta generata/assorbita dalle attività finanziarie disponibili per la vendita		
Liquidità netta generata/assorbita dalle attività materiali e immateriali		
Altri flussi di liquidità netta generata/assorbita dall'attività di investimento		
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		

Liquidità netta generata/assorbita dagli strumenti di capitale		
Liquidità netta generata/assorbita dalle azioni proprie		
Distribuzione dei dividendi		
Liquidità netta generata/assorbita dalle passività subordinate e dagli strumenti finanziari partecipativi		
Liquidità netta generata/assorbita da passività finanziarie diverse		
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		

Effetto delle differenze di cambio sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti		

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI		
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		

Stato patrimoniale per gestione

		Gestione Danni		Gestione Vita		Totale	
		Totale 30-06-(n)	Totale 31-12-(n-1)	Totale 30-06-(n)	Totale 31-12-(n-1)	Totale 30-06-(n)	Totale 31-12-(n-1)
1	**ATTIVITÀ IMMATERIALI**						
2	**ATTIVITÀ MATERIALI**						
3	**RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI**						
4	**INVESTIMENTI**						
4.1	Investimenti immobiliari						
4.2	Partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture*						
4.3	Investimenti posseduti sino alla scadenza						
4.4	Finanziamenti e crediti						
4.5	Attività finanziarie disponibili per la vendita						
4.6	Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico						
5	**CREDITI DIVERSI**						
6	**ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO**						
6.1	Costi di acquisizione differiti						
6.2	Altre attività						
7	**DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI**						
	TOTALE ATTIVITÀ						
1	**PATRIMONIO NETTO**						
2	**ACCANTONAMENTI**						
3	**RISERVE TECNICHE**						
4	**PASSIVITÀ FINANZIARIE**						
4.1	Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico						
4.2	Altre passività finanziarie						
5	**DEBITI**						
6	**ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO**						
	TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ						

Conto economico per gestione

		Gestione Danni		Gestione Vita		Totale	
		Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)	Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)	Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)
1.1	Premi netti						
1.1.1	*Premi lordi di competenza*						
1.1.2	*Premi ceduti in riassicurazione di competenza*						
1.2	Commissioni attive						
1.3	Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico						
1.4	Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e*joint venture*						
1.5	Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari						
1.6	Altri ricavi						
1	**TOTALE RICAVI E PROVENTI**						
2.1	Oneri netti relativi ai sinistri						
2.1.1	*Importi pagati e variazione delle riserve tecniche*						
2.1.2	*Quote a carico dei riassicuratori*						
2.2	Commissioni passive						
2.3	Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture						
2.4	Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari						
2.5	Spese di gestione						
2.6	Altri costi						
2	**TOTALE COSTI E ONERI**						
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE						

Dettaglio delle partecipazioni

Denominazione	Stato	Attività (1)	Tipo (2)	% Partecipazione diretta	% Interessenza totale (3)	% Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria (4)	Gestione (5)	Valore di bilancio

(1) 1=ass italiane; 2=ass UE; 3=ass stato terzo; 4=holding assicurative; 5=riass UE; 6=riass stato terzo; 7=banche; 8=SGR; 9=holding diverse; 10=immobiliari 11=altro

(2) a=controllate (IAS27) ; b=collegate (IAS28); c=*joint venture* (IAS 31); indicare con un asterisco (*) le società classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5 e riportare la legenda in calce al prospetto

(3) è il prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa che redige il bilancio e la società in oggetto. Qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti

(4) disponibilità percentuale complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria se diversa dalla quota di partecipazione diretta o indiretta

(5) Indicare:

D per gli investimenti assegnati alla gestione danni

V per gli investimenti assegnati alla gestione vita

Dettaglio degli attivi materiali e immateriali

	Al costo	Al valore rideterminato o al fair value	Totale valore di bilancio
Investimenti immobiliari			
Altri immobili			
Altre attività materiali			
Altre attività immateriali			

Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori

	Totale valore di bilancio	
	30-06-(n)	31-12-(n-1)
Riserve danni		
Riserve vita		
Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione		
Riserve matematiche e altre riserve		
Totale riserve tecniche a carico dei riassicuratori		

Dettaglio delle attività finanziarie

	Investimenti posseduti sino alla scadenza		Finanziamenti e crediti		Attività finanziarie disponibili per la vendita		Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico				Totale valore di bilancio	
							Attività finanziarie possedute per essere negoziate		Attività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico			
	30-06-(n)	31-12-(n-1)	30-06-(n)	31-12-(n-1)	30-06-(n)	31-12-(n-1)	30-06-(n)	31-12-(n-1)	30-06-(n)	31-12-(n-1)	30-06-(n)	31-12-(n-1)
Titoli di capitale e derivati valutati al costo												
Titoli di capitale al fair value												
di cui titoli quotati												
Titoli di debito												
di cui titoli quotati												
Quote di OICR												
Depositi presso cedenti												
Componenti finanziarie attive di contratti assicurativ												
Altri finanziamenti e crediti												
Derivati non di copertura												
Derivati di copertura												
Altri investimenti finanziari												
Totale												

Dettaglio delle attività e passività relative a contratti allorché il rischio dell'investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione

	Prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato		Prestazioni connesse alla gestione dei fondi pensione		Totale	
	30-06-(n)	31-12-(n-1)	30-06-(n)	31-12-(n-1)	30-06-(n)	31-12-(n-1)
Totale Attività						
Passività finanziarie in bilancio						
Riserve tecniche in bilancio						
Totale Passività						

Dettaglio delle riserve tecniche

	Totale valore di bilancio	
	30-06-(n)	31-12-(n-1)
Riserve danni		
Riserva premi		
Riserva sinistri		
Altre riserve		
di cui riserve appostate a seguito della verifica di congruità delle passività		
Riserve vita		
Riserva per somme da pagare		
Riserve matematiche		
Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione		
Altre riserve		
di cui riserve appostate a seguito della verifica di congruità delle passività		
di cui passività differite verso assicurati		
Totale Riserve Tecniche		

Dettaglio delle passività finanziarie

	Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico				Altre passività finanziarie		Totale valore di bilancio	
	Passività finanziarie possedute per essere negoziate		Passività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico					
	30-06-(n)	31-12-(n-1)	30-06-(n)	31-12-(n-1)	30-06-(n)	31-12-(n-1)	30-06-(n)	31-12-(n-1)
Strumenti finanziari partecipativi								
Passività subordinate								
Passività da contratti finanziari derivanti								
Da contratti per i quali il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati								
Dalla gestione dei fondi pensione								
Da altri contratti								
Depositi ricevuti da riassicuratori								
Componenti finanziarie passive dei contratti assicurativi								
Titoli di debito emessi								
Altri finanziamenti ottenuti								
Derivati non di copertura								
Derivati di copertura								
Passività finanziarie diverse								
Totale								

Dettaglio delle voci tecniche assicurative

		30-06-(n)	30-06-(n-1)
Gestione danni			
PREMI NETTI			
a	Premi contabilizzati		
b	Variazione della riserva premi		
ONERI NETTI RELATIVI AI SINISTRI			
a	Importi pagati		
b	Variazione della riserva sinistri		
c	Variazione dei recuperi		
d	Variazione delle altre riserve tecniche		
Gestione Vita			
PREMI NETTI			
ONERI NETTI RELATIVI AI SINISTRI			
a	Somme pagate		
b	Variazione della riserva per somme da pagare		
c	Variazione delle riserve matematiche		
d	Variazione delle riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione		
e	Variazione delle altre riserve tecniche		

Proventi e oneri finanziari e da investimenti

		Interessi	Altri Proventi	Altri Oneri	Utili realizzati	Perdite realizzate	Totale proventi e oneri realizzati	Utili da valutazione		Perdite da valutazione		Totale proventi e oneri non realizzati	Totale proventi e oneri 30-06-(n)	Totale proventi e oneri 30-06-(n-1)
								Plusvalenze da valutazione	Ripristino di valore	Minusvalenze da valutazione	Riduzione di valore			
Risultato degli investimenti		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a	Derivante da investimenti immobiliari	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
b	Derivante da partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture*	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
c	Derivante da investimenti posseduti sino alla scadenza	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
d	Derivante da finanziamenti e crediti	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
e	Derivante da attività finanziarie disponibili per la vendita	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
f	Derivante da attività finanziarie possedute per essere negoziate	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
g	Derivante da attività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
Risultato di crediti diversi		105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
Risultato di disponibilità' liquide e mezzi equivalenti		118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
Risultato delle passività finanziarie		131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
a	Derivante da passività finanziarie possedute per essere negoziate	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
b	Derivante da passività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169
c	Derivante da altre passività finanziarie	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182
Risultato dei debiti		183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195
Totale		196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208

Dettaglio delle spese di gestione

	Gestione Danni		Gestione Vita	
	30-06-(n)	30-06-(n-1)	30-06-(n)	30-06-(n-1)
Provvigioni lorde e altre spese di acquisizione al netto delle provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori				
Spese di gestione degli investimenti				
Altre spese di amministrazione				
Totale				

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ

		Totale 30-06-(n)	Totale 31-12-(n-1)
1	**ATTIVITÀ IMMATERIALI**		
1.1	Avviamento		
1.2	Altre attività immateriali		
2	**ATTIVITÀ MATERIALI**		
2.1	Immobili		
2.2	Altre attività materiali		
3	**RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI**		
4	**INVESTIMENTI**		
4.1	Investimenti immobiliari		
4.2	Partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture*		
4.3	Investimenti posseduti sino alla scadenza		
4.4	Finanziamenti e crediti		
4.5	Attività finanziarie disponibili per la vendita		
4.6	Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico		
5	**CREDITI DIVERSI**		
5.1	Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta		
5.2	Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione		
5.3	Altri crediti		
6	**ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO**		
6.1	Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita		
6.2	Costi di acquisizione differiti		
6.3	Attività fiscali differite		
6.4	Attività fiscali correnti		
6.5	Altre attività		
7	**DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI**		
	TOTALE ATTIVITÀ		

STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

		Totale 30-06-(n)	Totale 31-12-(n-1)
1	**PATRIMONIO NETTO**		
1.1	**di pertinenza del gruppo**		
1.1.1	Capitale		
1.1.2	Altri strumenti patrimoniali		
1.1.3	Riserve di capitale		
1.1.4	Riserve di utili e altre riserve patrimoniali		
1.1.5	(Azioni proprie)		
1.1.6	Riserva per differenze di cambio nette		
1.1.7	Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita		
1.1.8	Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio		
1.1.9	Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo		
1.2	**di pertinenza di terzi**		
1.2.1	Capitale e riserve di terzi		
1.2.2	Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio		
1.2.3	Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi		
2	**ACCANTONAMENTI**		
3	**RISERVE TECNICHE**		
4	**PASSIVITÀ FINANZIARIE**		
4.1	Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico		
4.2	Altre passività finanziarie		
5	**DEBITI**		
5.1	Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta		
5.2	Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione		
5.3	Altri debiti		
6	**ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO**		
6.1	Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita		
6.2	Passività fiscali differite		
6.3	Passività fiscali correnti		
6.4	Altre passività		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ		

CONTO ECONOMICO

		Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)
1.1	Premi netti		
1.1.1	*Premi lordi di competenza*		
1.1.2	*Premi ceduti in riassicurazione di competenza*		
1.2	Commissioni attive		
1.3	Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico		
1.4	Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture		
1.5	Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari		
1.5.1	*Interessi attivi*		
1.5.2	*Altri proventi*		
1.5.3	*Utili realizzati*		
1.5.4	*Utili da valutazione*		
1.6	Altri ricavi		
1	**TOTALE RICAVI E PROVENTI**		
2.1	Oneri netti relativi ai sinistri		
2.1.1	*Importi pagati e variazione delle riserve tecniche*		
2.1.2	*Quote a carico dei riassicuratori*		
2.2	Commissioni passive		
2.3	Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture*		
2.4	Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari		
2.4.1	*Interessi passivi*		
2.4.2	*Altri oneri*		
2.4.3	*Perdite realizzate*		
2.4.4	*Perdite da valutazione*		
2.5	Spese di gestione		
2.5.1	*Provvigioni e altre spese di acquisizione*		
2.5.2	*Spese di gestione degli investimenti*		
2.5.3	*Altre spese di amministrazione*		
2.6	Altri costi		
2	**TOTALE COSTI E ONERI**		
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE		
3	Imposte		
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE		
4	**UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE**		
	UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO		
	di cui di pertinenza del gruppo		
	di cui di pertinenza di terzi		

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO

			Esistenza al 31-12-(n-2)	Modifica dei saldi di chiusura	Imputazioni	Trasferimenti a Conto Economico	Altri trasferimenti	Esistenza al 30-06-(n-1)
Patrimonio netto di pertinenza del gruppo	Capitale							
	Altri strumenti patrimoniali							
	Riserve di capitale							
	Riserve di utili e altre riserve patrimoniali							
	(Azioni proprie)							
	Riserva per differenze di cambio nette							
	Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita							
	Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio	Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario						
		Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera						
		Riserva derivante da variazioni nel patrimonio netto delle partecipate						
		Riserva di rivalutazione di attività immateriali						
		Riserva di rivalutazione di attività materiali						
		Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita						
		Altre riserve						
	Utile (perdita) dell'esercizio							
	Totale di pertinenza del gruppo							
Patrimonio netto di pertinenza di terzi	Capitale e riserve di terzi							
	Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio							
	Utile (perdita) dell'esercizio							
	Totale di pertinenza di terzi							
Totale								

			Esistenza al 31-12-(n-1)	Modifica dei saldi di chiusura	Imputazioni	Trasferimenti a Conto Economico	Altri trasferimenti	Esistenza al 30-06-(n)
Patrimonio netto di pertinenza del gruppo	Capitale							
	Altri strumenti patrimoniali							
	Riserve di capitale							
	Riserve di utili e altre riserve patrimoniali							
	(Azioni proprie)							
	Riserva per differenze di cambio nette							
	Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita							
	Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio	Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario						
		Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera						
		Riserva derivante da variazioni nel patrimonio netto delle partecipate						
		Riserva di rivalutazione di attività immateriali						
		Riserva di rivalutazione di attività materiali						
		Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita						
		Altre riserve						
	Utile (perdita) dell'esercizio							
	Totale di pertinenza del gruppo							
Patrimonio netto di pertinenza di terzi	Capitale e riserve di terzi							
	Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio							
	Utile (perdita) dell'esercizio							
	Totale di pertinenza di terzi							
Totale								

RENDICONTO FINANZIARIO (metodo diretto)

	30-06-(n)	30-06-(n-1)
Liquidità netta generata/assorbita da:		
Premi netti incassati		
Sinistri e somme netti pagati		
Commissioni nette incassate		
Interessi attivi incassati		
Interessi passivi pagati		
Proventi e oneri finanziari e da investimenti incassati		
Provvigioni di acquisizione e di incasso e altre spese di acquisizione pagate		
Altre spese di gestione pagate		
Altri elementi		
Imposte pagate		
Liquidità netta generata/assorbita da elementi monetari attinenti all'attività di investimento e finanziaria		
Passività da contratti finanziari emessi da compagnie di assicurazione		
Debiti verso la clientela bancaria e interbancari		
Finanziamenti e crediti verso la clientela bancaria e interbancari		
Altri strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico		
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA		

Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti immobiliari		
Liquidità netta generata/assorbita dalle partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture*		
Liquidità netta generata/assorbita dai finanziamenti e dai crediti		
Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti posseduti sino alla scadenza		
Liquidità netta generata/assorbita dalle attività finanziarie disponibili per la vendita		
Liquidità netta generata/assorbita dalle attività materiali e immateriali		
Altri flussi di liquidità netta generata/assorbita dall'attività di investimento		
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		

Liquidità netta generata/assorbita dagli strumenti di capitale di pertinenza del gruppo		
Liquidità netta generata/assorbita dalle azioni proprie		
Distribuzione dei dividendi di pertinenza del gruppo		
Liquidità netta generata/assorbita da capitale e riserve di pertinenza di terzi		
Liquidità netta generata/assorbita dalle passività subordinate e dagli strumenti finanziari partecipativi		
Liquidità netta generata/assorbita da passività finanziarie diverse		
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		

Effetto delle differenze di cambio sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti		

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI		
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		

RENDICONTO FINANZIARIO (metodo indiretto)

	30-06-(n)	30-06-(n-1)
Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte		
Variazione di elementi non monetari		
Variazione della riserva premi danni		
Variazione della riserva sinistri e delle altre riserve tecniche danni		
Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche vita		
Variazione dei costi di acquisizione differiti		
Variazione degli accantonamenti		
Proventi e oneri non monetari derivanti da strumenti finanziari, investimenti immobiliari e partecipazioni		
Altre Variazioni		
Variazione crediti e debiti generati dall'attività operativa		
Variazione dei crediti e debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione		
Variazione di altri crediti e debiti		
Imposte pagate		
Liquidità netta generata/assorbita da elementi monetari attinenti all'attività di investimento e finanziaria		
Passività da contratti finanziari emessi da compagnie di assicurazione		
Debiti verso la clientela bancaria e interbancari		
Finanziamenti e crediti verso la clientela bancaria e interbancari		
Altri strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico		
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA		

Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti immobiliari		
Liquidità netta generata/assorbita dalle partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture*		
Liquidità netta generata/assorbita dai finanziamenti e dai crediti		
Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti posseduti sino alla scadenza		
Liquidità netta generata/assorbita dalle attività finanziarie disponibili per la vendita		
Liquidità netta generata/assorbita dalle attività materiali e immateriali		
Altri flussi di liquidità netta generata/assorbita dall'attività di investimento		
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		

Liquidità netta generata/assorbita dagli strumenti di capitale di pertinenza del gruppo		
Liquidità netta generata/assorbita dalle azioni proprie		
Distribuzione dei dividendi di pertinenza del gruppo		
Liquidità netta generata/assorbita da capitale e riserve di pertinenza di terzi		
Liquidità netta generata/assorbita dalle passività subordinate e dagli strumenti finanziari partecipativi		
Liquidità netta generata/assorbita da passività finanziarie diverse		
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		

Effetto delle differenze di cambio sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti		

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI		
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		

Stato patrimoniale per settore di attività

		Gestione Danni		Gestione Vita		... (*)		Elisioni intersettoriali		Totale	
		Totale 30-06-(n)	Totale 31-12-(n-1)	Totale 30-06-(n)	Totale 31-12-(n-1)	Totale 30-06-(n)	Totale 31-12-(n-1)	Totale 30-06-(n)	Totale 31-12-(n-1)	Totale 30-06-(n)	Totale 31-12-(n-1)
1	**ATTIVITÀ IMMATERIALI**										
2	**ATTIVITÀ MATERIALI**										
3	**RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI**										
4	**INVESTIMENTI**										
4.1	Investimenti immobiliari										
4.2	Partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture*										
4.3	Investimenti posseduti sino alla scadenza										
4.4	Finanziamenti e crediti										
4.5	Attività finanziarie disponibili per la vendita										
4.6	Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico										
5	**CREDITI DIVERSI**										
6	**ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO**										
6.1	Costi di acquisizione differiti										
6.2	Altre attività										
7	**DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI**										
	TOTALE ATTIVITÀ										
1	**PATRIMONIO NETTO**										
2	**ACCANTONAMENTI**										
3	**RISERVE TECNICHE**										
4	**PASSIVITÀ FINANZIARIE**										
4.1	Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico										
4.2	Altre passività finanziarie										
5	**DEBITI**										
6	**ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO**										
	TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ										

(*) Da esplicitare, anche aggiungendo più colonne, in relazione alla significatività dell'attività esercitata nei vari settori

Conto economico per settore di attività

		Gestione Danni		Gestione Vita		... (*)		Elisioni intersettoriali		Totale	
		Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)	Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)	Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)	Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)	Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)
1.1	Premi netti										
1.1.1	*Premi lordi di competenza*										
1.1.2	*Premi ceduti in riassicurazione di competenza*										
1.2	Commissioni attive										
1.3	Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico										
1.4	Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture*										
1.5	Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari										
1.6	Altri ricavi										
1	**TOTALE RICAVI E PROVENTI**										
2.1	Oneri netti relativi ai sinistri										
2.1.1	*Importi pagati e variazione delle riserve tecniche*										
2.1.2	*Quote a carico dei riassicuratori*										
2.2	Commissioni passive										
2.3	Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture										
2.4	Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari										
2.5	Spese di gestione										
2.6	Altri costi										
2	**TOTALE COSTI E ONERI**										
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE										

(*) Da esplicitare, anche aggiungendo più colonne, in relazione alla significatività dell'attività esercitata nei vari settori

Area di consolidamento

Denominazione	Stato	Metodo (1)	Attività (2)	% Partecipazione diretta	% Interessenza totale (3)	% Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria (4)	% di consolidamento

(1) Metodo di consolidamento: Integrazione globale =G, Integrazione Proporzionale=P, Integrazione globale per Direzione unitaria=U
(2) 1=ass italiane; 2=ass UE; 3=ass stato terzo; 4=holding assicurative; 5=riass UE; 6=riass stato terzo; 7=banche; 8=SGR; 9=holding diverse; 10=immobiliari 11=altro
(3) è il prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa che redige il bilancio consolidato e la società in oggetto. Qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti
(4) disponibilità percentuale complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria se diversa dalla quota di partecipazione diretta o indiretta

Dettaglio delle partecipazioni non consolidate

Denominazione	Stato	Attività (1)	Tipo (2)	% Partecipazione diretta	% Interessenza totale (3)	% Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria (4)	Valore di bilancio

(1) 1=ass italiane; 2=ass UE; 3=ass stato terzo; 4=holding assicurative; 5=riass UE; 6=riass stato terzo; 7=banche; 8=SGR; 9=holding diverse; 10=immobiliari 11=altro
(2) a=controllate (IAS27) ; b=collegate (IAS28); c=*joint venture* (IAS 31); indicare con un asterisco (*) le società classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5 e riportare la legenda in calce al prospetto
(3) è il prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa che redige il bilancio consolidato e la società in oggetto. Qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti
(4) disponibilità percentuale complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria se diversa dalla quota di partecipazione diretta o indiretta

Dettaglio degli attivi materiali e immateriali

	Al costo	Al valore rideterminato o al fair value	Totale valore di bilancio
Investimenti immobiliari			
Altri immobili			
Altre attività materiali			
Altre attività immateriali			

Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori

	Totale valore di bilancio	
	30-06-(n)	31-12-(n-1)
Riserve danni		
Riserve vita		
Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione		
Riserve matematiche e altre riserve		
Totale riserve tecniche a carico dei riassicuratori		

Dettaglio delle attività finanziarie

	Investimenti posseduti sino alla scadenza		Finanziamenti e crediti		Attività finanziarie disponibili per la vendita		Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico: Attività finanziarie possedute per essere negoziate		Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico: Attività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico		Totale valore di bilancio	
	30-06-(n)	31-12-(n-1)	30-06-(n)	31-12-(n-1)	30-06-(n)	31-12-(n-1)	30-06-(n)	31-12-(n-1)	30-06-(n)	31-12-(n-1)	30-06-(n)	31-12-(n-1)
Titoli di capitale e derivati valutati al costo												
Titoli di capitale al fair value												
di cui titoli quotati												
Titoli di debito												
di cui titoli quotati												
Quote di OICR												
Finanziamenti e crediti verso la clientela bancaria												
Finanziamenti e crediti interbancari												
Depositi presso cedenti												
Componenti finanziarie attive di contratti assicurativi												
Altri finanziamenti e crediti												
Derivati non di copertura												
Derivati di copertura												
Altri investimenti finanziari												
Totale												

Dettaglio delle attività e passività relative a contratti emessi da compagnie di assicurazione allorché il rischio dell'investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione

	Prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato		Prestazioni connesse alla gestione dei fondi pensione		Totale	
	30-06-(n)	31-12-(n-1)	30-06-(n)	31-12-(n-1)	30-06-(n)	31-12-(n-1)
Attività in bilancio						
Attività infragruppo *						
Totale Attività						
Passività finanziarie in bilancio						
Riserve tecniche in bilancio						
Passività infragruppo *						
Totale Passività						

* Attività e passività elise nel processo di consolidamento

Dettaglio delle riserve tecniche

	Totale valore di bilancio	
	30-06-(n)	31-12-(n-1)
Riserve danni		
Riserva premi		
Riserva sinistri		
Altre riserve		
di cui riserve appostate a seguito della verifica di congruità delle passività		
Riserve vita		
Riserva per somme da pagare		
Riserve matematiche		
Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione		
Altre riserve		
di cui riserve appostate a seguito della verifica di congruità delle passività		
di cui passività differite verso assicurati		
Totale Riserve Tecniche		

Dettaglio delle passività finanziarie

	Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico				Altre passività finanziarie		Totale valore di bilancio	
	Passività finanziarie possedute per essere negoziate		Passività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico					
	30-06-(n)	31-12-(n-1)	30-06-(n)	31-12-(n-1)	30-06-(n)	31-12-(n-1)	30-06-(n)	31-12-(n-1)
Strumenti finanziari partecipativi								
Passività subordinate								
Passività da contratti finanziari emessi da compagnie di assicurazione derivanti								
Da contratti per i quali il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati								
Dalla gestione dei fondi pensione								
Da altri contratti								
Depositi ricevuti da riassicuratori								
Componenti finanziarie passive dei contratti assicurativi								
Titoli di debito emessi								
Debiti verso la clientela bancaria								
Debiti interbancari								
Altri finanziamenti ottenuti								
Derivati non di copertura								
Derivati di copertura								
Passività finanziarie diverse								
Totale								

Dettaglio delle voci tecniche assicurative

		30-06-(n)	30-06-(n-1)
Gestione danni			
PREMI NETTI			
a	Premi contabilizzati		
b	Variazione della riserva premi		
ONERI NETTI RELATIVI AI SINISTRI			
a	Importi pagati		
b	Variazione della riserva sinistri		
c	Variazione dei recuperi		
d	Variazione delle altre riserve tecniche		
Gestione Vita			
PREMI NETTI			
ONERI NETTI RELATIVI AI SINISTRI			
a	Somme pagate		
b	Variazione della riserva per somme da pagare		
c	Variazione delle riserve matematiche		
d	Variazione delle riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione		
e	Variazione delle altre riserve tecniche		

Proventi e oneri finanziari e da investimenti

		Interessi	Altri Proventi	Altri Oneri	Utili realizzati	Perdite realizzate	Totale proventi e oneri realizzati	Utili da valutazione		Perdite da valutazione		Totale proventi e oneri non realizzati	Totale proventi e oneri 30-06-(n)	Totale proventi e oneri 30-06-(n-1)
								Plusvalenze da valutazione	Ripristino di valore	Minusvalenze da valutazione	Riduzione di valore			
Risultato degli investimenti		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a	Derivante da investimenti immobiliari	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
b	Derivante da partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture*	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
c	Derivante da investimenti posseduti sino alla scadenza	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
d	Derivante da finanziamenti e crediti	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
e	Derivante da attività finanziarie disponibili per la vendita	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
f	Derivante da attività finanziarie possedute per essere negoziate	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
g	Derivante da attività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
Risultato di crediti diversi		105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
Risultato di disponibilita' liquide e mezzi equivalenti		118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
Risultato delle passività finanziarie		131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
a	Derivante da passività finanziarie possedute per essere negoziate	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
b	Derivante da passività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169
c	Derivante da altre passività finanziarie	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182
Risultato dei debiti		183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195
Totale		196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208

Dettaglio delle spese della gestione assicurativa

	Gestione Danni		Gestione Vita	
	30-06-(n)	30-06-(n-1)	30-06-(n)	30-06-(n-1)
Provvigioni lorde e altre spese di acquisizione al netto delle provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori				
Spese di gestione degli investimenti				
Altre spese di amministrazione				
Totale				

Modulo 4 Bilancio consolidato

Società ....

Esercizio ....

Informativa sui premi

(valori in ....)

	Gestione vita					Gestione danni
	Unit linked *a*	Index linked *b*	Fondi pensione *c*	Altri contratti *d*	Totale *e = a+b+c+d*	*f*
Contratti di assicurazione..........................	....	....	....	....	....	....
Contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionale........................	....	....	....	....	....	....
Contratti di investimento senza elementi di partecipazione discrezionale.................	....	....	....	....	....	....
Contratti di servizio (IAS 18).......................	....	....	....	....	....	....
Totale	....	....	....	....	....	....

L'allegato riporta l'ammontare dei premi lordi contabilizzati diretti e indiretti (art. 45 del d.lgs. 173/97)
In colonna si riportano i premi secondo la seguente classificazione:
a - contratti unit linked (classe D I passivo Stato Patrimoniale d.lgs 173/97).
b - contratti index linked (classe D I passivo Stato Patrimoniale d.lgs 173/97).
c - fondi pensione (classe D II passivo Stato Patrimoniale d.lgs 173/97).
d - contratti della gestione vita diversi da quelli indicati nelle voci da *a* a *c*
f - contratti relativi alla gestione danni
In riga si riporta l'intero ammontare del premio attinente a ciascun contratto (senza considerare la separazione per componenti operata nel bilancio consolidato) così come riclassificato ai fini della redazione del bilancio consolidato IAS.

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

RELAZIONE SULLE POSTE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVE A CONTRATTI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE

La presente relazione illustra sistematicamente, secondo la struttura di seguito riportata, informazioni di dettaglio sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti emessi da imprese di assicurazione. La presente relazione individua un livello minimale di dettaglio delle informazioni richieste; pertanto, nel rispetto della struttura prevista, si devono fornire gli eventuali ulteriori elementi ritenuti utili per la comprensione delle valutazioni operate nel bilancio consolidato cui la relazione si riferisce.

La relazione viene redatta applicando un principio generale di significatività: nel rispetto della struttura prevista, la relazione illustra le informazioni richieste a meno che le stesse non siano irrilevanti nell'ottica di gruppo in termini di influenza sul risultato economico e sull'assetto patrimoniale consolidati.

In sede di prima attuazione, per i dati relativi al bilancio consolidato 2005, pur nel rispetto della struttura prevista non è richiesto di riportare le informazioni il cui reperimento fosse impossibile o eccessivamente oneroso. In tal caso la relazione riporta le motivazioni sottostanti alla mancata illustrazione delle informazioni.

INTRODUZIONE

Il paragrafo riporta la descrizione del processo adottato per la raccolta delle informazioni, la fonte dei dati, le funzioni aziendali coinvolte ed i criteri di aggregazione[1] utilizzati.

Per il bilancio 2005 nel presente paragrafo è descritto il processo di transizione ai principi contabili internazionali con riferimento alle tematiche oggetto della presente relazione.

CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI

Il paragrafo riporta una dettagliata descrizione delle metodologie e delle principali assunzioni adottate:

i) per la classificazione del portafoglio in contratti assicurativi, contratti di servizio, strumenti finanziari con elementi di partecipazione discrezionale e altri contratti di investimento
e
ii) per la misurazione della significatività del rischio assicurativo (indicando il livello quantitativo di riferimento discriminante).

Il paragrafo riporta altresì una tabella riepilogativa, da redigersi in forma libera, dei principali effetti quantitativi sulle passività del bilancio consolidato derivanti dalla classificazione dei contratti.

Per ciascuna delle seguenti tipologie di contratto il paragrafo riporta le analisi riferite alle caratteristiche dei prodotti finalizzate alla relativa classificazione, anche con riferimento alla

[1] Indicare il livello al quale l'analisi si riferisce (es. singola società, sottogruppo, gruppo,...).

valutazione dei benefici economici aggiuntivi (IFRS 4.B23-24), nonché una descrizione delle considerazioni svolte e delle conclusioni raggiunte:

1. CONTRATTI DIRETTI

1.1. GESTIONE VITA

1.1.1. contratti unit linked;
1.1.2. contratti index linked;
1.1.3. contratti per i quali gli impegni trovino copertura nei corrispondenti cespiti degli attivi (ad esempio contratti con specifica provvista di attivi);
1.1.4. contratti con elementi di partecipazione discrezionale;
1.1.5. forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita;
1.1.6. contratti derivanti dalla gestione dei fondi pensione;
1.1.7. contratti cosiddetti “multiramo” (ad esempio contratti che consentono di ripartire i premi investiti in quote di fondi interni e in gestioni separate);
1.1.8. altri contratti.

1.2. GESTIONE DANNI.

1.2.1. contratti r.c. auto obbligatoria;
1.2.2. altri contratti, con particolare evidenza del trattamento delle garanzie relative ai rischi credito, cauzione e assistenza.

2. TRATTATI

2.1. trattati di riassicurazione attiva;
2.2. trattati di riassicurazione passiva.

Per ciascuna delle predette tipologie di contratto sono descritte le valutazioni operate ai fini dell’individuazione delle diverse componenti del contratto (di deposito, assicurativa, di servizio), nonché le motivazioni alla base dello scorporo o meno delle stesse.

In particolare, qualora le diverse componenti del contratto vengano separate, il paragrafo riporta:

- per la componente di deposito relativa ai contratti assicurativi e agli strumenti finanziari con elementi di partecipazione discrezionale, l’evidenza dei casi nei quali la separazione è richiesta dall’IFRS 4.10(a) e di quelli in cui è stata effettuata avvalendosi della facoltà prevista dall’IFRS 4.10(b);

- per la componente di rischio assicurativo non significativo contenuta nei contratti di investimento senza elementi di partecipazione discrezionale, l’evidenza dei casi nei quali detta componente è stata separata;

- per la componente di servizio, l’evidenza della natura delle prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione dello IAS 18;

- per i derivati impliciti, l’evidenza di opzioni e derivati incorporati, eventualmente inclusi nel contratto, per i quali la separazione è richiesta (IFRS 4.7-9).

TRATTAMENTO CONTABILE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CONTENENTI UN ELEMENTO DI PARTECIPAZIONE DISCREZIONALE (IFRS 4)

Il paragrafo descrive il trattamento contabile dei contratti di assicurazione, ivi comprese le eventuali componenti assicurative dei contratti di investimento senza elementi di partecipazione discrezionale, e degli strumenti finanziari contenenti un elemento di partecipazione discrezionale. Sono inoltre indicati gli eventuali cambiamenti, ai sensi dell'IFRS 4.21-30, di principi contabili ed i relativi effetti sulle poste di bilancio.

In particolare:

- per i contratti di assicurazione, devono essere specificati i criteri di valutazione adottati, indicando, per i contratti assicurativi con un elemento di partecipazione discrezionale, anche il regime contabile adottato, ai sensi dell'IFRS 4.34;

- per gli strumenti finanziari deve essere descritto l'elemento di partecipazione discrezionale e specificati i criteri di valutazione ed il regime contabile adottati, ai sensi dell'IFRS 4.35;

- per i costi di acquisizione differiti, devono essere indicati i criteri seguiti per iscrivere ed ammortizzare le predette attività.

TRATTAMENTO CONTABILE DEI CONTRATTI DI INVESTIMENTO SENZA ELEMENTI DI PARTECIPAZIONE DISCREZIONALE (IAS 39)

Il paragrafo descrive il trattamento contabile dei contratti di investimento senza elementi di partecipazione discrezionale, ivi compresi i derivati impliciti nel contratto di investimento (IAS 39.10-13), nonché dei derivati impliciti e delle componenti di deposito separati dai contratti assicurativi e dagli strumenti finanziari con elementi di partecipazione discrezionale.

Riguardo ai contratti di investimento senza elementi di partecipazione discrezionale devono essere specificate:
- le motivazioni dell'allocazione al portafoglio delle "passività finanziarie a *fair value* rilevato a conto economico" o a quello delle "altre passività finanziarie";
- la metodologia utilizzata per la determinazione del *fair value*, per i contratti rientranti nel primo portafoglio, e del costo ammortizzato, per i contratti rientranti nel secondo (ad esempio i contratti con specifica provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti).

Per quanto attiene ai costi e ai ricavi differiti, relativi a componenti di servizio (IAS 18) nell'ambito dei contratti di investimento senza elementi di partecipazione discrezionale, devono essere indicati:

- la metodologia utilizzata per individuare i ricavi o i costi differiti (ad esempio il servizio di gestione degli investimenti) contabilizzati, rispettivamente, al passivo (DIR: *deferred income reserves*) o all'attivo;
- i criteri seguiti per iscrivere ed ammortizzare le predette attività e passività;
- la metodologia utilizzata al fine di stimare il valore recuperabile dei costi differiti (IAS 36).

Deve inoltre essere data evidenza del trattamento contabile delle componenti di rischio assicurativo non significativo non separate dal contratto.

TRATTAMENTO CONTABILE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO (IAS 18)

Il paragrafo riporta il trattamento contabile dei ricavi e dei costi relativi a contratti di servizio (IAS 18) indicando la metodologia utilizzata al fine di stimare il valore contabilizzato e recuperabile degli eventuali costi differiti.

VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLE PASSIVITÀ ASSICURATIVE

Il paragrafo riporta le metodologie utilizzate per valutare la congruità del valore contabile delle passività assicurative – ivi comprese quelle relative a contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionale – al netto delle attività immateriali e dei costi di acquisizione differiti, rientranti nell'applicazione dell'IFRS 4.
Preliminarmente sono descritti il processo ed i criteri adottati per l'aggregazione delle poste nell'ambito del gruppo ai fini della verifica di congruità[2].

Le informazioni richieste nel presente paragrafo devono essere indicate separatamente per la gestione vita e per quella danni.

In particolare, deve essere riportata specifica informativa, distinta per verifiche conformi alle disposizioni minime di cui all'IFRS 4.16 e per verifiche condotte, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'IFRS 4.17, in applicazione dello IAS 37, sui seguenti aspetti:

- incidenza delle passività interessate dalla verifica di congruità sul totale delle passività complessive della rispettiva gestione (vita/danni);
- livello di aggregazione del portafoglio considerato nelle proiezioni (IFRS 4.18);
- modello impiegato per stimare il valore corrente dei flussi finanziari futuri relativi ai contratti in essere, specificando le componenti dei flussi finanziari futuri considerate (derivanti dai contratti, per costi di gestione, per opzioni implicite etc.) e le principali ipotesi impiegate negli sviluppi (ad esempio tassi di attualizzazione, frequenze di eliminazione etc.);
- eventuali *sensitivity analysis* effettuate al fine di testare la volatilità dei risultati al variare delle ipotesi e/o del modello di stima utilizzato.

Tale informativa, con riferimento al comparto danni, deve essere riferita alle singole tipologie di riserva[3] (riserva premi, riserva sinistri e riserva di senescenza) indicando, per la riserva sinistri, il criterio adottato per la valutazione dei grandi sinistri, laddove trattati separatamente.

Relativamente ai contratti di investimento, contenenti un elemento di partecipazione discrezionale classificato, interamente o in parte, come componente distinta del patrimonio netto (IFRS 4.35(b)), il paragrafo riporta, ai fini del confronto con il valore contabile della passività rilevata per l'intero contratto, le modalità di applicazione dello IAS 39 alla componente garantita o le valutazioni in base alle quali il valore di tale componente sia ritenuto chiaramente inferiore alla passività totale rilevata per il contratto.

Per le verifiche condotte, ai sensi dell'IFRS 4.17, in applicazione dello IAS 37, il paragrafo riporta, inoltre, l'evidenza di come si è tenuto conto delle fonti di rischio e di incertezza e delle eventuali informazioni disponibili successivamente alla chiusura del bilancio.

---

[2] Indicare il livello al quale l'analisi si riferisce (es. singola società, sottogruppo, gruppo,...)

[3] Laddove siano state condotte valutazioni congiunte relative a differenti tipologie di riserva, l'informativa richiesta verrà fornita secondo il livello di dettaglio coerente con gli approcci metodologici adottati.

Nel paragrafo è infine riportata una descrizione delle risultanze delle metodologie impiegate con evidenza delle compensazioni eventualmente operate ai fini della rilevazione nel conto economico delle carenze risultanti dall'applicazione del *Liability Adequacy Test.*

Sono evidenziate le eventuali modifiche delle metodologie di stima e delle ipotesi utilizzate ai fini della verifica di congruità delle passività rispetto al bilancio dell'esercizio precedente, le valutazioni operate per l'adozione di tali modifiche ed il loro effetto sulle stime correnti dei futuri flussi finanziari.

SHADOW ACCOUNTING

Il paragrafo riporta la modalità di applicazione dello *Shadow Accounting,* con riferimento alle plusvalenze o minusvalenze non realizzate rilevate sia a conto economico che a patrimonio netto, ed i relativi effetti sulle poste patrimoniali, così come previsto dall'IFRS 4.30, anche in relazione ai costi di acquisizione differiti e all'avviamento residuo acquisito in un'aggregazione aziendale o in un trasferimento di portafoglio come determinato dall'IFRS 3.51 e dall' IFRS 4.31,32.

In particolare sono indicate le metodologie utilizzate per determinare le rettifiche apportate alle poste di bilancio, con evidenza del livello di aggregazione considerato nelle valutazioni, ed il loro trattamento contabile. Con specifico riferimento alle gestioni separate, é altresì descritto il metodo utilizzato ai fini della determinazione dell'aliquota di retrocessione dei rendimenti della gestione nonché il criterio di attribuzione degli utili di competenza degli assicurati, anche tenuto conto dei livelli di garanzia finanziaria offerti dai contratti.

TRATTAMENTO CONTABILE DELLE PASSIVITÀ RICONDUCIBILI A CONTRATTI ASSICURATIVI NON IN ESSERE ALLA DATA DI BILANCIO

Il paragrafo riporta il dettaglio, l'ammontare e il trattamento contabile delle riserve locali accantonate per eventuali sinistri futuri (IFRS 4.14 (a)) derivanti da contratti assicurativi non in essere alla data di riferimento del bilancio, quali riserve catastrofali e di perequazione.

TRATTAMENTO CONTABILE DEI TRATTATI DI RIASSICURAZIONE

Il paragrafo riporta, per i trattati di riassicurazione, i criteri di valutazione utilizzati e la descrizione del trattamento contabile con particolare riferimento alla separazione:

- delle componenti di deposito, ai sensi dell'IFRS 4.10(a) e dell'IFRS 4.10(b);
- dei derivati impliciti nel contratto sottostante, ai sensi dell'IFRS 4.7-9;
- delle componenti di servizio, ai sensi dello IAS 18.

CONTRATTI ASSICURATIVI ACQUISITI IN UN'AGGREGAZIONE AZIENDALE O IN UN TRASFERIMENTO DI PORTAFOGLIO

Il paragrafo riporta la metodologia utilizzata per la determinazione delle attività assicurative acquisite e delle passività assicurative assunte a seguito di un'aggregazione aziendale o di un trasferimento di portafoglio, indicando l'opzione prescelta tra quelle consentite dall'IFRS 4.31. Nel caso l'avviamento residuo acquisito in un'aggregazione aziendale o in un trasferimento di portafoglio sia stato determinato secondo il disposto di cui all'IFRS 4.31(b) deve essere descritta la metodologia di misurazione successiva di tale attività.

ALTRE CONSIDERAZIONI

Il paragrafo riporta considerazioni facoltative che non formano oggetto di altri punti della presente relazione.

VIGILANZA PRUDENZIALE

Il paragrafo riporta la metodologia utilizzata per la valutazione delle riserve tecniche, comprese le riserve tecniche a carico dei riassicuratori, effettuata, in conformità ai criteri di valutazione vigenti per il bilancio individuale delle imprese di assicurazione, ai fini della determinazione della situazione di solvibilità corretta e della verifica della solvibilità dell'impresa controllante effettuate con il metodo dei conti consolidati.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il paragrafo riporta l'attestazione della coerenza delle informazioni contenuti nella relazione con i dati e le informazioni riportati nel bilancio consolidato dell'esercizio cui essa si riferisce, nel rispetto delle procedure amministrative e contabili di gruppo ed in ottemperanza ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB ed omologati dall'Unione Europea.

Data e firma del legale rappresentante

06A07853

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 1° agosto 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed, in particolare, gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria, emanato con decreto rettorale n. 450 del 28 febbraio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997 e successive modificazioni;

Visto nello specifico l'art. 7.5 dello statuto riguardante la procedura per le relative modifiche;

Vista la deliberazione assunta, nell'adunanza del 28 luglio 2006, dal senato accademico integrato secondo la previsione dell'art. 7.5 dello statuto di autonomia;

Vista la nota circolare prot. n. 622 del 14 febbraio 2005 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per l'università - Ufficio I, con la quale sono state impartite istruzioni per la trasmissione degli statuti e dei regolamenti strutturali di ateneo ai fini del controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota del rettore n. 26564 del 31 luglio 2006 con la quale è stato inoltrato al Ministero dell'università e della ricerca il testo dello Statuto di autonomia, modificato dalla suddetta delibera, per il controllo previsto all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca, prot. n. 3065 del 2 agosto 2006 con la quale non si evidenziano rilievi in merito alle modifiche proposte;

Decreta:

Gli articoli 2.3 e 7.2 dello statuto di autonomia dell'Università della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono così modificati:

Art. 2.3.

Il senato accademico

1. Al senato accademico spetta il compito di indirizzare e programmare lo sviluppo dell'Università, fornendo indicazioni al consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione ed alle strutture dell'Università per l'adozione dei rispettivi piani di attività.

Per l'esercizio dei compiti di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca, il Senato accademico:

a) modifica, a composizione integrata secondo il comma 2 del successivo art. 7.5, lo statuto;

b) approva annualmente il bando di ammissione degli studenti all'Università, eventualmente definendo il numero degli studenti da ammettere ai corsi di studio sulla base delle risorse disponibili, ed esplicitando in tal caso i criteri per la formulazione delle graduatorie;

c) coordina le attività delle facoltà e delle altre strutture didattiche, in particolare predispone il calendario accademico, anche sulla base delle esigenze organizzative e funzionali del centro residenziale;

d) valuta le istanze e le proposte avanzate dal consiglio degli studenti in merito all'organizzazione della didattica ed alla sua qualità ed assume al riguardo le opportune delibere;

e) determina i criteri per la distribuzione degli spazi a servizio dell'attività didattica e scientifica, e del personale docente e ricercatore ai fini dello sviluppo armonico di tutte le aree di attività;

f) formula al consiglio di amministrazione, per le deliberazioni di sua competenza, e al direttore amministrativo proposte riguardo alla distribuzione del personale tecnico amministrativo;

g) approva le relazioni ufficiali da inviare al Ministero competente;

h) approva ed eventualmente modifica il regolamento generale d'ateneo, il regolamento didattico d'ateneo e gli altri regolamenti interni dell'Università; esprime motivato parere al consiglio di amministrazione sul regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità predisposto dal direttore amministrativo;

i) delibera l'attivazione e la disattivazione di strutture dell'Università, di cui al successivo art. 3.1;

l) approva, sentito il consiglio degli studenti, il piano pluriennale di sviluppo dell'Università;

m) delibera la ripartizione, tra le diverse strutture scientifiche e didattiche, delle risorse finanziarie che il bilancio dell'Università destina alla didattica e alla ricerca;

n) valuta, sentita la commissione didattica di ateneo di cui all'art. 2.8 e il nucleo di valutazione di ateneo, l'efficacia delle scelte operate dagli organi competenti in materia di didattica, di tutorato e di diritto allo studio per l'adozione di eventuali provvedimenti;

o) esprime parere sul bilancio di previsione predisposto dal rettore;

p) designa i membri del nucleo di valutazione di ateneo;

q) approva le convenzioni in materia didattica, scientifica e culturale;

r) propone l'istituzione dei centri universitari e interuniversitari, sentito il consiglio di amministrazione;

s) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme generali e speciali sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti dell'università.

Per gli argomenti di cui alle voci *e), f), h), i), l), m), o)* il senato accademico delibera sentito il comitato di coordinamento e programmazione. Il parere del comitato di coordinamento e programmazione deve essere riportato nel verbale del senato accademico. Eventuali delibere difformi vanno adeguatamente motivate.

2. Il senato accademico è convocato dal rettore in via ordinaria di norma almeno una volta al mese e in via straordinaria quando sia ritenuto necessario dal rettore stesso o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri, o quando lo richiedano il consiglio degli studenti o il comitato di coordinamento e programmazione.

Il rettore dà esecuzione alle delibere del senato accademico nell'ambito delle sue competenze ed all'occorrenza emana provvedimenti d'urgenza, riferendone per la ratifica nella prima adunanza utile.

Entro il mese di luglio di ciascun anno, il senato accademico approva le linee generali del piano di attività annuale fornendo indicazioni al consiglio di amministrazione.

Le norme per il funzionamento del senato accademico sono definite dal regolamento generale d'ateneo.

3. Il senato accademico è composto:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) dai presidi di facoltà;

c) da direttori di dipartimento, in numero pari a quello dei presidi, designati in concomitanza alle elezioni del rettore, dai membri del comitato di coordinamento e programmazione, secondo criteri che assicurino l'equilibrata rappresentanza nell'organismo delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'ateneo;

d) da tre rappresentanti degli studenti eletti direttamente da questa categoria, secondo le modalità previste per l'elezione degli studenti in seno al consiglio di amministrazione;

e) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, da eleggere secondo le modalità previste dal regolamento generale di ateneo.

Fanno inoltre parte del senato accademico a titolo consultivo senza influire sul numero legale:

il pro-rettore;

il direttore amministrativo o suo delegato;

il presidente del centro residenziale o suo delegato.

Il direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario.

Art. 7.2.

Elezione delle rappresentanze studentesche

1. Possono essere candidati alle elezioni in organi collegiali dell'Università della Calabria soltanto gli studenti, iscritti per la prima volta ad un corso di studio, che siano in regola con il piano di studi personale o in ritardo sullo stesso di un numero di anni pari alla durata del corso.

2. La carica di rappresentante in consiglio di amministrazione non è compatibile con quella di rappresentante in consiglio di facoltà.

3. Per tutti gli studenti eletti negli organi universitari il mandato dura due anni accademici.

4. Il rappresentante che perda la qualifica di studente, decade dal mandato e vi subentra il primo dei non eletti.

5. La durata del mandato dello studente subentrante è pari allo scorcio di quella dello studente al quale subentra.

6. Le elezioni per la designazione di rappresentanze studentesche sono valide se prende parte al voto almeno il quindici per cento degli aventi diritto. Nel caso tale percentuale non venga raggiunta, il numero dei rappresentanti viene ridotto in proporzione.

7. La mancata elezione delle rappresentanze studentesche non pregiudica la validità della costituzione degli organi.

8. Le norme per disciplinare le elezioni degli studenti e per garantire la libertà e la segretezza del voto sono deliberate dal senato accademico, sentito il consiglio degli studenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'ateneo.

Arcavata di Rende, 1° agosto 2006

Il rettore: LATORRE

06A07854

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato di rettifica relativo al 237º aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Nella pubblicazione relativa al 237º aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, divulgato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 3 giugno 2006, nella parte relativa alle «rettifiche», riportate alla pag. 26, il n. di catalogo 14389 deve intendersi errato in quanto la rettifica riguarda il n. di catalogo 14479.

Inoltre, l'intero periodo riferito alla rettifica successiva, riportante il n. di catalogo 14479, deve ritenersi espunto.

06A07852

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 agosto 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2879
Yen	148,56
Lira cipriota	0,5759
Corona ceca	28,024
Corona danese	7,4616
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67910
Fiorino ungherese	274,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8718
Corona svedese	9,1940
Tallero sloveno	239,63
Corona slovacca	37,415
Franco svizzero	1,5779
Corona islandese	88,64
Corona norvegese	8,0780
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2845
Nuovo leu romeno	3,5204
Rublo russo	34,4050
Nuova lira turca	1,8546
Dollaro australiano	1,6808
Dollaro canadese	1,4384
Yuan cinese	10,2628
Dollaro di Hong Kong	10,0140
Rupia indonesiana	11710,23
Won sudcoreano	1237,54
Ringgit malese	4,7285
Dollaro neozelandese	2,0072
Peso filippino	65,799
Dollaro di Singapore	2,0242
Baht tailandese	48,444
Rand sudafricano	8,7175

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A07904

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di alcuni biglietti della lotteria nazionale ad estrazione instantanea denominata «Miliardario»

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

Lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Miliardario»

Blocchetto numero	Biglietti dal	Biglietti al
4659500	000	59
4659501	000	59
4659502	000	59
4659503	000	59
4659504	000	59

06A07858

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 2,5% - Sulfachinossalina 2,5% - Diaveridina 2,5% Chemifarma S.p.a.».

Estratto decreto n. 54/4 del 9 giugno 2006

Il medicinale veterinario prefabbricato SULFADIMETOSSINA 2,5% - SULFACHINOSSALINA 2,5% - DIAVERIDINA 2,5% CHEMIFARMA S.P.A. (ex integratore medicato «Dimetan»).

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16 - codice fiscale 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servidei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia 100 ml - A.I.C. n. 101986014;

flacone 25 ml - A.I.C. n. 101986026.

Composizione un kg di prodotto contiene:

sulfadimetossina 25 g; sulfachinossalina 25 g; diaverina 25 g;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: uccelli da gabbia e da voliera.

Indicazioni terapeutiche: malattie batteriche e coccidiosi.

Tempo di attesa: non pertinenti.

È vietato l'utilizzo del medicinale veterinario su animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

Validità: in confezione integra correttamente conservata ventiquattro mesi; dopo la prima apertura il prodotto va utilizzato entro tre mesi; l'alimento medicato deve essere consumato entro dodici ore

Regime di dispensazione:

bottiglia da 100 ml da vendersi esclusivamente dietro prescrizione di ricetta medico veterinaria ripetibile;

flacone da 25 ml da vendersi senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

L'adeguamento degli stampati nelle confezioni in commercio deve essere effettuato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07873

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tetraciclina 20% - Spiramicina 10% Chemifarma S.p.a.»

Estratto decreto n. 54/5 del 9 giugno 2006

Il medicinale veterinario prefabbricato TETRACICLINA 20% - SPIRAMICINA 10% CHEMIFARMA S.P.A. (ex integratore medicato «Spiratetra 300»).

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16 - codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 50 g - A.I.C. n. 102906017;

busta da 25 g - A.I.C. n. 102906029.

Composizione: un g di prodotto contiene:

tetraciclina 200 mg; spiramicina 100 g;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: uccelli da gabbia e da voliera.

Indicazioni terapeutiche: setticemie e malattie batteriche intestinali e respiratorie ad eziologia batterica.

Tempo di attesa: non pertinenti.

È vietato l'utilizzo del medicinale veterinario su animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

Validità: in confezione integra correttamente conservata ventiquattro mesi; dopo la prima apertura il prodotto va utilizzato entro un mese; l'alimento medicato deve essere consumato entro dodici ore.

Regime di dispensazione:

busta da 50 g da vendersi esclusivamente dietro prescrizione di ricetta medico veterinaria ripetibile;

sacchetto da 25 g da vendersi senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

L'adeguamento degli stampati nelle confezioni in commercio deve essere effettuato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07865

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Diaveridina 0,5% - Sulfadimetossina 0,5% Liquido Formevet S.p.a.».

Estratto decreto n. 54/6 del 9 giugno 2006

Il medicinale veterinario prefabbricato DIAVERIDINA 0,5% - SULFADIMETOSSINA 0,5% LIQUIDO FORMEVET S.P.A.» (ex integratore medicato «Fordin Liquido»).

Titolare A.I.C.: Formevet S.p.a., con sede legale in Milano, via Correggio, 19 - codice fiscale n. 03707670968.

Produttore: la società Chemifarma S.p.a., sita in Forlì, via Don Eugenio Servidei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103473017.

Composizione: un g di prodotto contiene:

diaveridina 5 mg; sulfadimetossina 5 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: uccelli da gabbia e da voliera.

Indicazioni terapeutiche: coccidiosi, enteriti specifiche; infezioni sostenute da stafilococchi, streptococchi, haemopilus, E. coli, salmonelle, klebsielle, protei, shigelle, pasteurelle; infezioni batteriche respiratorie, infezioni da germi di irruzione secondaria enteriti batteriche.

Tempo di attesa: non pertinenti.

È vietato l'utilizzo del medicinale veterinario su animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

Validità: in confezione integra correttamente conservata quarantotto mesi; dopo la prima apertura il prodotto va utilizzato entro ventiquattro ore; l'alimento medicato deve essere consumato entro ventiquattro ore.

Regime di dispensazione: flacone da 25 ml da vendersi senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

L'adeguamento degli stampati nelle confezioni in commercio deve essere effettuato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07872

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 2% - Furaltadone 2% Formevet S.p.a.».

Estratto decreto n. 54/7 del 9 giugno 2006

Il medicinale veterinario prefabbricato SPIRAMICINA 2% - FURALTADONE 2% FORMEVET S.P.A. (ex integratore medi cato «Coribex Solubile»).

Titolare A.I.C.: Formevet S.p.a., con sede legale in Milano, via Correggio, 19 - codice fiscale n. 03707670968.

Produttore: la società Chemifarma S.p.a., sita in Forlì, via Don Eugenio Servidei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: busta da 30 g - A.I.C. n. 103452013.

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

spiramicina 2 g; furaltadone tartrato 3 g pari a 2,05 g di furaltadone;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: uccelli da gabbia e da voliera.

Indicazioni terapeutiche: infezioni sostenute da stafilococchi, streptococchi, diplococchi, haemopilus, E. coli, salmonelle, corinebatteri, rickettsie, mycoplasmi.

Infezioni batteriche respiratorie, malattia cronica respiratoria, infezioni gastrointestinali e dell'apparato locomotore.

Tempo di attesa: non pertinenti.

È vietato l'utilizzo del medicinale veterinario su animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

Validità: in confezione integra correttamente conservata ventiquattro mesi; dopo la prima apertura il prodotto va utilizzato entro sei mesi; l'alimento medicato deve essere consumato entro due giorni.

Regime di dispensazione: busta da 30 g da vendersi senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

L'adeguamento degli stampati nelle confezioni in commercio deve essere effettuato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07867

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Furazolidone 2% - Ossitetraciclina 2% Formevet S.p.a.».

Estratto decreto n. 54/8 del 9 giugno 2006

Il medicinale veterinario prefabbricato FURAZOLIDONE 2% - OSSITETRACICLINA 2% FORMEVET S.P.A. (ex integratore medicato «Furaox»).

Titolare A.I.C.: Formevet S.p.a., con sede legale in Milano, via Correggio, 19 - codice fiscale n. 03707670968.

Produttore: la società Chemifarna S.p.a., sita in Forlì, via Don Eugenio Servidei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: busta da 30 g - A.I.C. n. 103449017.

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

furazolidone 2 g; ossitetraciclana 2 g;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: uccelli da gabbia e da voliera, colombi viaggiatori.

Indicazioni terapeutiche: infezioni sostenute da stafilococchi, streptococchi, diplococchi, haemopilus, E. coli, salmonelle, corinebatteri, rickettsie, mycoplasmi.

Infezioni batteriche respiratorie, malattia cronica respiratoria, infezioni gastrointestinali e dell'apparato riproduttore. Setticemie batteriche.

Tempo di attesa: non pertinenti.

È vietato l'utilizzo del medicinale veterinario su animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

Validità: in confezione integra correttamente conservata diciotto mesi; dopo la prima apertura il prodotto va utilizzato entro sei mesi; l'alimento medicato deve essere consumato entro ventiquattro ore.

Regime di dispensazione: busta da 30 g da vendersi senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

L'adeguamento degli stampati nelle confezioni in commercio deve essere effettuato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07871

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfachinossalina 7% - Sulfamerazina 11,5% Formevet S.p.a.».

Estratto decreto n. 54/9 del 9 giugno 2006

Il medicinale veterinario prefabbricato SULFACHINOSSALINA 7% - SULFAMERAZINA 11,5% FORMEVET S.P.A. (ex integratore medicato «Coccimit»).

Titolare A.I.C.: Formevet S.p.a., con sede legale in Milano, via Correggio, 19 - codice fiscale n. 03707670968.

Produttore: la società Chemifarma S.p.a., sita in Forlì, via Don Eugenio Servidei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 30 g - A.I.C. n. 103472015;

busta da 500 g - A.I.C. n. 103472027.

Composizione: 100 g di prodotto contiengono:

sulfachinossalina 7 g; sulfamerazina 11,5% g;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: uccelli da gabbia e da voliera, colombi viaggiatori.

Indicazioni terapeutiche: coccidiosi; infezioni sostenute da stafilococchi, streptococchi, haemopilus, E. coli, salmonelle, klebssielle, protei, shigelle, pasteurelle.

Infezioni batteriche respiratorie, infezioni da germi di irruzione secondaria enteriti batteriche.

Tempo di attesa: non pertinenti.

È vietato l'utilizzo del medicinale veterinario su animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

Validità: in confezione integra correttamente conservata trentasei mesi; dopo la prima apertura il prodotto va utilizzato entro centottanta giorni; l'alimento medicato deve essere consumato entro ventiquattro ore.

Regime di dispensazione:

barattolo da 500 g da vendersi esclusivamente dietro prescrizione di ricetta medico veterinaria ripetibile;

sacchetto da 30 g da vendersi senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

L'adeguamento degli stampati nelle confezioni in commercio deve essere effettuato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07870

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tetramisole 10% Formevet S.p.a.».

Decreto n. 54/10 del 9 giugno 2006

Medicinale veterinario prefabbricato TETRAMISOLE 10% FORMEVET S.P.A. (ex integratore medicato «Sverminol T»).

Titolare A.I.C.: Formevet S.p.a., con sede legale in Milano, via Correggio, 19, codice fiscale n. 03707670968.

Produttore: società Chemifarma S.p.a., sita in Forlì, via Don Eugenio Servidei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 30 g - A.I.C. n. 103451011.

Composizione: 100 g di prodotto contengono: tetramisole 10 g.

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: uccelli da gabbia e da voliera.

Indicazioni terapeutiche: il tetramisolo è un antielmintico della classe degli imidazotiazolici a largo spettro nei confronti dei vermi gastrointestinali e polmonari. Agisce sul sistema nervoso dei nematodi e non è omicida. Il tetramisolo è risultato attivo anche nei confronti dei parassiti resistenti al benzimidazoli.

Tempo di attesa: non pertinenti.

È vietato l'utilizzo del medicinale veterinario su animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

Validità: in confezione integra correttamente conservata 36 mesi; dopo la prima apertura il prodotto va utilizzato entro 6 mesi; l'alimento medicato deve essere consumato entro 4 giorni.

Regime di dispensazione: busta da 30 g da vendersi senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

L'adeguamento degli stampati nelle confezioni in commercio deve essere effettuato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07859

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dimetrin»

Decreto n. 54/11 del 9 giugno 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi DIMETRIN.

Titolare A.I.C.: Istituto profilattico e farmaceutico Candioli S.p.a., con sede legale e fiscale in Beinasco (Torino), via Alessandro Manzoni, 2, codice fiscale n. 00505500017.

Produttore: le società Unione commerciale lombarda S.p.a. sita in Brescia, via Di Vittorio, 36 e Chemifarma S.p.a., sita in Forlì, via Don Eugenio Servidei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 50 g - A.I.C. n. 103458016;

sacchetto da 5 g - A.I.C. n. 103458028.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

dimetridazolo 100 g; furazolidone 40 g; vitamina B1 0,3 g; vitamina PP 6 g; vitamina B6 0,5 g.

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: uccelli da gabbia e da voliera.

Indicazioni terapeutiche: il «Dimetrin» è indicato nel trattamento delle malattie batteriche gastrointestinali (enteriti batteriche e salmonellosi), delle istomoniasi e tricomoniasi degli uccelli da gabbia e da voliera.

Tempo di attesa: non pertinenti.

È vietato l'utilizzo del medicinale veterinario su animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

Validità: in confezione integra correttamente conservata trentasei mesi; dopo la prima apertura il prodotto va utilizzato entro centottanta giorni; l'alimento medicato deve essere consumato entro ventiquattro ore

Regime di dispensazione:

barattolo da 50 g da vendersi esclusivamente dietro prescrizione di ricetta medico veterinaria ripetibile;

busta da 5 g da vendersi senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

L'adeguamento degli stampati nelle confezioni in commercio deve essere effettuato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07869

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tetraspiral»

Decreto n. 54/12 del 9 giugno 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi TETRASPIRAL.

Titolare A.I.C.: Istituto profilattico e farmaceutico Candioli S.p.a., con sede legale e fiscale in Beinasco (Torino), via Alessandro Manzoni, 2, codice fiscale n. 00505500017.

Produttore: le società Unione Commerciale Lombarda S.p.a., sita in Brescia, via di Vittorio, 36 e Chemifarma S.p.a., sita in Forlì, via Don Eugenio Servidei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 50 g - A.I.C. n. 103462014;

sacchetto da 5 g - A.I.C. n. 103462026.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

spiramicina 40 g; ossitetraciclina 80 g; vitamina B1 cloridrato 0,3 g; vitamina B2 0,4 g; vitamina B6 cloridrato 0,5 g; vitamina PP 6 g.

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: uccelli da gabbia e da voliera.

Indicazioni terapeutiche: il «Tetraspiral» è indicato nel trattamento delle malattie batteriche respiratorie (corizza, micoplasmosi, bronchite infettiva ecc.), gastrointestinali, dell'apparato genitale e locomotore e setticemie batteriche degli uccelli da gabbia e da voliera.

Tempo di attesa: non pertinenti.

È vietato l'utilizzo del medicinale veterinario su animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

Validità: in confezione integra correttamente conservata 36 mesi; dopo la prima apertura il prodotto va utilizzato entro 180 giorni; l'alimento medicato deve essere consumato entro 24 ore.

Regime di dispensazione:

barattolo da 50 g da vendersi esclusivamente dietro prescrizione di ricetta medico veterinaria ripetibile;

busta da 5 g da vendersi senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

L'adeguamento degli stampati nelle confezioni in commercio deve essere effettuato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07860

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 0,425% - Diaveridina 0,425% liquido Istituto Profilattico e Farmaceutico Candioli S.p.a.».

Decreto n. 54/13 del 9 giugno 2006

Medicinale veterinario prefabbricato SULFADIMETOSSINA 0,425% - DIAVERIDINA 0,425% LIQUIDO ISTITUTO PROFILATTICO E FARMACEUTICO CANDIOLI S.P.A. (ex integratore medico «Candioplus»).

Titolare A.I.C.: Istituto profilattico e farmaceutico Candioli S.p.a., con sede legale in Milano, viale Tunisia, 43, codice fiscale n. 03707670968.

Produttore: le società Unione Commerciale Lombarda S.p.a., sita in Brescia, via di Vittorio, 36 e Chemifarma S.p.a., sita in Forlì, via Don Eugenio Servidei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 g - A.I.C. n. 103459018.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

sulfadimetossina 4,25 g; diaveridina 4,25 g.

Eccipienti: butilidrossitoluene 100 g; polietilenglicole 400 991,4 g.

Specie di destinazione: uccelli da gabbia e da voliera.

Indicazioni terapeutiche: malattie batteriche sistemiche, respiratorie, gastrointestinali e dell'apparato locomotore sostenute batteri gram positivi e gram negativi sensibili.

Tempo di attesa: non pertinenti.

È vietato l'utilizzo del medicinale veterinario su animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

Validità: in confezione integra correttamente conservata 36 mesi; dopo la prima apertura il prodotto va utilizzato entro 180 giorni; l'alimento medicato deve essere consumato entro 24 ore.

Regime di dispensazione:

flacone da 20 ml da vendersi senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

L'adeguamento degli stampati nelle confezioni in commercio deve essere effettuato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07861

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flumechina 2% liquida Laboratorio Vaccinogeno Pagnini snc».

Decreto n. 54/16 del 9 giugno 2006

Medicinale veterinario prefabbricato FLUMECHINA 2% LIQUIDA LABORATORIO VACCINOGENO PAGNINI SNC (ex integratore medicato «Fluquina 20»).

Titolare A.I.C.: Laboratorio vaccinogeno Pagnini, con sede legale e fiscale in Portici (Napoli), via Diaz, 147/149, codice fiscale n. 00562910638.

Produttore: la società titolare A.I.C., nello stabilimento sito in Portici (Napoli), via Diaz, 147/149.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 g - A.I.C. n. 102830015;

flacone da 30 g - A.I.C. n. 102830027;

flacone da 100 g - A.I.C. n. 102830039.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

flumechina 20 g.

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: uccelli da gabbia e da voliera, colombi viaggiatori.

Indicazioni terapeutiche: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi.

Tempo di attesa: non pertinenti.

È vietato l'utilizzo del medicinale veterinario su animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

Validità: in confezione integra correttamente conservata 24 mesi; dopo la prima apertura il prodotto va utilizzato entro 3 mesi; l'alimento medicato deve essere consumato entro 24 ore.

Regime di dispensazione:

flacone da 100 ml da vendersi esclusivamente dietro prescrizione di ricetta medico veterinaria ripetibile;

flacone da 30 ml, flacone da 20 ml da vendersi senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

L'adeguamento degli stampati nelle confezioni in commercio deve essere effettuato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07862

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfazone»

Decreto n. 54/14 del 9 giugno 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi SULFAZONE.

Titolare A.I.C.: Istituto profilattico e farmaceutico Candioli S.p.a., con sede legale e fiscale in Beinasco (Torino), via Alessandro Manzoni, 2, codice fiscale n. 00505500017.

Produttore: le società Unione commerciale lombarda S.p.a. sita in Brescia, via Di Vittorio, 36 e Chemifarm S.p.a., sita in Forlì, via Don Eugenio Servidei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacchetto da 5 g - A.I.C. n. 103460022;

barattolo da 50 g - A.I.C. n. 103460010.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

sulfachinossalina 90 g; furazolidone 40 g; vitamina K3 0,500 g, vitamina B1 cloridrato 0,300 g; vitamina B2 0,400 g, vitamina B6 cloridrato 0,500 g.

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: uccelli da gabbia e da voliera.

Indicazioni terapeutiche: il «Sulfazone» è indicato nel trattamento delle interiti batteriche (coccidiosi), salmonellosi e coccidiosi degli uccelli da gabbia e da voliera.

Tempo di attesa: non pertinenti.

È vietato l'utilizzo del medicinale veterinario su animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

Validità: in confezione integra correttamente conservata trentasei mesi; dopo la prima apertura il prodotto va utilizzato entro centottanta giorni; l'alimento medicato deve essere consumato entro ventiquattrore ore.

Regime di dispensazione:

barattolo da 50 g da vendersi esclusivamente dietro prescrizione di ricetta medico veterinaria ripetibile;

sacchetto da 5 g da vendersi senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

L'adeguamento degli stampati nelle confezioni in commercio deve essere effettuato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07868

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tetramisole 20% Pagnini snc»

Decreto n. 54/15 del 9 giugno 2006

Medicinale veterinario prefabbricato TETRAMISOLE 20% PAGNINI SNC (ex integratore medicato «Vermisole»).

Titolare A.I.C.: Laboratorio vaccinogeno Pagnini, con sede legale e fiscale in Portici (Napoli), via Diaz, 147/149, codice fiscale n. 00562910638.

Produttore: la società titolare A.I.C., nello stabilimento sito in Portici (Napoli), via Diaz, 147/149.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bustina da 5 g - A.I.C. n. 103455010;

6 bustine da 5 g (30 g) - A.I.C. n. 103455022;

barattolo da 30 g - A.I.C. n. 103455034;

barattolo da 100 g - A.I.C. n. 103455046;

busta da 500 g - A.I.C. n. 103455059.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

tetramisole 200 g.

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: uccelli da gabbia e da voliera, colombi viaggiatori.

Indicazioni terapeutiche: infestazioni da capillarie, da ascaridia ed heterakis.

Tempo di attesa: non pertinenti.

È vietato l'utilizzo del medicinale veterinario su animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

Validità: in confezione integra correttamente conservata 36 mesi; dopo la prima apertura il prodotto va utilizzato entro 3 mesi; l'alimento medicato deve essere consumato entro 24 ore.

Regime di dispensazione:

barattolo da 100 g, busta da 500 g da vendersi esclusivamente dietro prescrizione di ricetta medico veterinaria ripetibile;

bustina da 5 g, 6 bustine da 5 g (30 g) e busta da 30 g da vendersi senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

L'adeguamento degli stampati nelle confezioni in commercio deve essere effettuato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07863

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 5% liquida Laboratorio Vaccinogeno Pagnini snc».

Decreto n. 54/17 del 9 giugno 2006

Medicinale veterinario prefabbricato SPIRAMICINA 5% LIQUIDA LABORATORIO VACCINOGENO PAGNINI SNC (ex integratore medicato «Coriplus»).

Titolare A.I.C.: Laboratorio vaccinogeno Pagnini, con sede legale e fiscale in Portici (Napoli), via Diaz, 147/149, codice fiscale n. 00562910638.

Produttore: la società titolare A.I.C., nello stabilimento sito in Portici (Napoli), via Diaz, 147/149.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 g - A.I.C. n. 103425017;

flacone da 30 g - A.I.C. n. 103425029;

flacone da 100 g - A.I.C. n. 103425031.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

spiramicina 50 g.

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: uccelli da gabbia e da voliera, colombi viaggiatori.

Indicazioni terapeutiche: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali e dell'apparato locomotore. Setticemie sostenute da germi gram-positivi.

Tempo di attesa: non pertinenti.

È vietato l'utilizzo del medicinale veterinario su animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

Validità: in confezione integra correttamente conservata 24 mesi; dopo la prima apertura il prodotto va utilizzato entro 3 mesi; l'alimento medicato deve essere consumato entro 24 ore.

Regime di dispensazione:

flacone da 100 g da vendersi esclusivamente dietro prescrizione di ricetta medico veterinaria ripetibile;

flacone da 20 g, flacone da 30 g da vendersi senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

L'adeguamento degli stampati nelle confezioni in commercio deve essere effettuato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07864

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Furamix»

Decreto n. 54/18 del 9 giugno 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi FURAMIX.

Titolare A.I.C.: Istituto profilattico e farmaceutico Candioli S.p.a., con sede legale e fiscale in Beinasco (Torino), via Alessandro Manzoni, 2, codice fiscale n. 00505500017.

Produttore: le società Unione Commerciale Lombarda S.p.a., sita in Brescia, via di Vittorio, 36 e Chemifarma S.p.a., sita in Forlì, via Don Eugenio Servidei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 50 g - A.I.C. n. 103461012;

sacchetto da 5 g - A.I.C. n. 103461024.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

spiramicina 35 g; furazolidone 40 g.

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: uccelli da gabbia e da voliera.

Indicazioni terapeutiche: il «Furamix» è indicato nel trattamento delle malattie batteriche respiratorie e della malattia cronica respiratoria, gastrointestinali e salmonellosi degli uccelli da gabbia e da voliera.

Tempo di attesa: non pertinenti.

È vietato l'utilizzo del medicinale veterinario su animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

Validità: in confezione integra correttamente conservata 36 mesi; dopo la prima apertura il prodotto va utilizzato entro 180 giorni; l'alimento medicato deve essere consumato entro 24 ore.

Regime di dispensazione:

barattolo da 50 g da vendersi esclusivamente dietro prescrizione di ricetta medico veterinaria ripetibile;

busta da 5 g da vendersi senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

L'adeguamento degli stampati nelle confezioni in commercio deve essere effettuato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07866

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfachinossalina 2% - Sulfadimetossina 1% - Diaveridina 1% Formevet S.p.a.».

Provvedimento n. 150 del 26 luglio 2006

Medicinale veterinario prefabbricato SULFACHINOSSAL1NA 2% - SULFADIMETOSSINA 1% - DIAVERIDINA 1% FORMEVET S.P.A. - flacone da 160 ml - A.I.C. n. 103443014.

Titolare A.I.C.: Formevet S.p.a. con sede legale in Milano, via Correggio, 19 - codice fiscale 03707670968.

Modifica del regime di dispensazione:

da «medicinale vendibile senza ricetta»;

a «medicinale la cui vendita è riservata esclusivamente con presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile».

L'adeguamento degli stampati nelle confezioni in commercio deve essere effettuato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07874

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Finanziamento pubblico del 75% di studi di fattibilità all'estero

Nel 2005 il Ministero del commercio internazionale (già Ministero delle attività produttive) in collaborazione con l'ICE, ha introdotto due nuove linee di intervento mirate a favorire l'internazionalizzazione delle PMI e, in particolare, i loro investimenti all'estero mediante:

Misura A:

l'aggregazione delle imprese di piccole dimensioni in distretti, consorzi, filiere, RTI, intorno a progetti di internazionalizzazione congiunti;

Misura B:

il trasferimento di «conoscenza» dalle Università alle PMI italiane, utile ad accrescere le loro capacità di agire sui mercati.

I positivi risultati registrati hanno portato alla decisione di riproporre l'intervento nel 2006 con un aggiornamento delle procedure sulla base dell'esperienza dello scorso anno, elevando il grado di rigidità delle valutazioni dei progetti, assicurando, nel contempo, la pubblicità dei criteri di preferenza.

Ai due strumenti sono state destinate le seguenti risorse: misura A € 4 milioni; misura B € 3 milioni. Il cofinaziamento coprirà il 75% dei costi dello studio di fattibilità, fino ad un massimo di € 150.000. La restante quota della spesa è a carico dei richiedenti.

Gli studi di fattibilità devono essere direttamente finalizzati ad investimenti all'estero. Condizione essenziale per una positiva valutazione della richiesta è l'esplicito e concreto proposito dei richiedenti di effettuare il successivo investimento.

La diretta finalizzazione dello studio di fattibilità ad un investimento congiunto delle imprese (condivisione dei servizi) deve essere evidenziata e documentata attraverso l'indicazione delle attività preliminari già poste in essere e l'illustrazione degli elementi finanziari ed organizzativi già ipotizzati in vista dell'investimento.

Nella prima tipologia di intervento gli studi di fattibilità realizzati da distretti, consorzi, raggruppamenti di imprese e loro filiere possono riguardare investimenti di natura commerciale (show room, centri servizi, centri assistenza, ecc.) o produttiva.

Nella seconda tipologia di intervento, gli studi di fattibilità promossi da ricerca/impresa devono essere finalizzati ad acquisire o cedere «conoscenza» e tecnologie mediante l'implementazione di brevetti, la creazione di joint-venture o di nuove imprese all'estero, l'ingegnerizzazione di prodotti, sviluppando la collaborazione con Università/Parchi scientifici e/o imprese estere.

Per ammettere gli studi di fattibilità al cofinanziamento il Ministero del commercio internazionale e l'ICE valuteranno gli aspetti sostanziali del progetto e la coerenza con l'obiettivo dell'investimento.

Il sostegno pubblico ai distretti e alle aggregazioni di imprese sui mercati esteri si estende alla possibilità offerta agli interessati di rivolgersi a Simest/Finest, che valuteranno, secondo le proprie procedure, il progetto di investimento ai fini di una partecipazione finanziaria, tenendo conto dello studio di fattibilità realizzato.

I successivi investimenti, inoltre, potranno essere sostenuti nell'ambito dell'attività istituzionale del Ministero del commercio internazionale all'estero, nei contatti con le Autorità dei Paesi interessati.

La completa illustrazione dei contenuti e delle modalità operative delle presenti misure di sostegno all'internazionalizzazione delle PMI è reperibile in schede tecniche pubblicate sul sito del Ministero: www.mincomes.it e su quello dell'Istituto nazionale per il commercio estero: www.ice.gov.it, dove sono disponibili anche i modelli per la presentazione delle richieste.

Le domande dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2006.

06A07857

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della «Banca di Credito Cooperativo SOFIGE Gela - società cooperativa a responsabilità limitata», in Gela.

Si comunica che in data 26 giugno 2006 l'amministrazione straordinaria della «Banca di Credito Cooperativo SOFIGE Gela - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gela (Caltanissetta), disposta con decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze della Regione Siciliana in data 13 luglio 2005, ha avuto termine, in seguito alla cessione delle attività e passività alla BCC del Nisseno di Sommatino e Serradifalco, con sede legale in Sommatino (Caltanissetta).

06A07856

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-194) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.